



**REPUBBLICA SOMALA**

**COMMISSIONE LEGISLATIVA**

---

**Progetto  
di Codice Sanitario**

Mogadiscio, Settembre 1962

PROGETTO DI CODICE SANITARIO

INDICE GENERALE

LIBRO PRIMO

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA

TITOLO I - ORGANI CENTRALI

- Capo I : Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro.  
Capo II : Consiglio Superiore di Sanità.  
Capo III: Istituti Centrali dipendenti dal Ministero.

TITOLO II - ORGANI PERIFERICI

TITOLO III - PERSONALE SANITARIO

- Capo I : Personale del Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro.  
Capo II : Personale degli Istituti Centrali.  
Capo III: Personale degli organi periferici dell'Amministrazione Sanitaria.

TITOLO IV - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE

LIBRO SECONDO

TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA

TITOLO I - LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI DELL'UOMO

- Capo I : Organi competenti.  
Capo II : Zone d'epidemia, endemia, pandemia.

Capo III: Disposizioni profilattiche.

Sezione I : Norme generali.

Sezione II : Lotta contro il vaiuolo, il colera, la peste, la febbre gialla, il tifo esantematico.

Sezione III : Lotta contro la tubercolosi.

Sezione IV : Lotta contro la malaria.

Sezione V : Lotta contro la lebbra.

Sezione VI : Lotta contro il tracoma.

Sezione VII : Lotta contro le malattie veneree.

Sezione VIII: Lotta contro le malattie parassitarie dell'uomo.

TITOLO II - LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

TITOLO III - IGIENE DELLE ACQUE

Capo I : Acque potabili.

Capo II : Acque superficiali, profonde, meteoriche.

Capo III: Acque gassose.

Capo IV : Acque minerali.

Capo V : Ghiaccio.

TITOLO IV - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Capo I : Igiene del suolo.

Capo II : Igiene dell'abitato urbano e rurale.

Capo III: Igiene degli alberghi e dei locali pubblici.

Capo IV : Tutela del vicinato.

Capo V : Tutela dell'ambiente rurale.

TITOLO V - IGIENE DELL'ALIMENTAZIONE

- Capo I : Norme generali.
- Capo II : Alimenti e bevande.
- Capo III: Recipienti usati per la produzione e conservazione di alimenti e bevande; oggetti di gomma per l'alimentazione infantile.
- Capo IV : Uso di sostanze nocive.
- Capo V : Personale addetto alla preparazione e vendita di alimenti e bevande.

TITOLO VI - IGIENE DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO O PERSONALE

TITOLO VII - IGIENE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA

TITOLO VIII - IGIENE SCOLASTICA

- Capo I : Norme generali.
- Capo II : Organizzazione igienica delle Scuole.
- Capo III: Profilassi delle malattie infettive nelle Scuole.

TITOLO IX - IGIENE DEL LAVORO

- Capo I : Tutela igienica degli ambienti di lavoro.
- Capo II : Assistenza medica negli ambienti di lavoro.
- Capo III: Tutela igienica del lavoro delle donne e dei minori.
- Capo IV : Tutela della maternità nel lavoro.
- Capo V : Tutela del lavoro a domicilio.
- Capo VI : Sicurezza personale dei lavoratori.
- Capo VII: Vigilanza sull'igiene del lavoro.

LIBRO TERZO

DISCIPLINA DI SPECIALI ATTIVITA', PROFESSIONI E SERVIZI

TITOLO I - ISTITUZIONI PER RICOVERO E CURA DI AMMALATI

Capo I : Ospedali, infermerie, case per gestanti, ambulatori.

Capo II : Gabinetti radiologici e d'analisi.

Capo III: Stabilimenti ed istituti per cure fisiche ed idrologiche.

Capo IV : Istituti psichiatrici.

Capo V : Vigilanza sulle istituzioni per ricovero e cura di ammalati.

TITOLO II - PRODUZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI  
O VELENOSE, DI SPECIALITA' MEDICINALI, DI PRODOTTI  
CHIMICI E GALENICI, DI PRESIDI MEDICI E CHIRURGICI

Capo I : Sostanze stupefacenti.

Capo II : Sostanze velenose.

Capo III: Specialità medicinali, prodotti chimici e preparati galenici.

Capo IV : Presidi medici e chirurgici.

Capo V : Oggetti di gomma destinati all'alimentazione.

TITOLO III - SERVIZIO FARMACEUTICO

Capo I : Norme generali.

Capo II : Autorizzazioni.


Capo III: Sanzioni.

TITOLO IV - SERVIZIO SANITARIO

TITOLO V - SERVIZIO MORTUARIO

LIBRO QUARTO

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI



2. Il Dipartimento Sanità è suddiviso nei seguenti Servizi:
  - a) Servizio Organizzazione Sanitaria, Ospedaliera ed Assistenziale;
  - b) Servizio Igiene Pubblica e Medicina Sociale;
  - c) Servizio Farmaceutico e Rifornimenti.
  
3. Il Dipartimento Veterinario è suddiviso nei seguenti Servizi:
  - a) Servizio Igiene, Profilassi e Polizia Veterinaria;
  - b) Servizio Controllo dei Prodotti Animali e delle relative Industrie.
  
4. Gli Uffici della Segreteria Generale, del Personale e Amministrativo sono comuni a tutti i Dipartimenti del Ministero.

### Articolo 3

#### Organo consultivo centrale del Ministero

Organo consultivo centrale del Ministero è il Consiglio Superiore di Sanità.

### Articolo 4

#### Istituti centrali dipendenti dal Ministero

Dal Ministero dipendono direttamente i seguenti Istituti centrali:

- a) il Laboratorio Principale d'Igiene e di Profilassi;
- b) gli Ospedali Principali di Mogadiscio;
- c) l'Istituto Chimico Farmaceutico;
- d) l'Istituto Siero-Vaccinogeno di Merca;
- e) il Deposito Centrale Materiale Sanitario.

CAPO II - CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'

Articolo 5

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio Superiore di Sanità è composto di :
  - a) quattro dottori in medicina e chirurgia, esperti in medicina preventiva, organizzazione sanitaria ed igiene;
  - b) un ufficiale medico superiore;
  - c) due dottori in veterinaria;
  - d) un ingegnere, esperto in ingegneria sanitaria;
  - e) un dottore in chimica e farmacia;
  - f) cinque Membri designati rispettivamente dai seguenti Ministeri:
    - Interno;
    - Pubblica Istruzione;
    - Grazia e Giustizia;
    - Industria e Commercio;
    - Agricoltura.
  - g) un funzionario del Dipartimento Lavoro.

2. I Membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro, previa designazione dei rispettivi Ministeri per i Membri di cui alla lettera f).

3. Presso il Consiglio Superiore di Sanità possono essere istituite dal Ministro speciali Commissioni per lo studio di problemi e di provvedimenti relativi alla lotta contro la malaria o di altre malattie sociali, con la partecipazione di funzionari e di esperti in numero adeguato.

Articolo 6

Ufficio di Presidenza e Segreteria

Il Consiglio Superiore di Sanità elegge a maggioranza assoluta, tra i propri Membri, un Presidente, due Vice Presidenti ed un Segretario.



## Articolo 7

### Adunanze e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio Superiore di Sanita' si riunisce in adunanze, ordinarie periodiche, fissate dallo stesso Consiglio, nonche' in adunanze straordinarie fissate dal Presidente.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza assoluta dei Membri. In caso di parita' di voti, prevale quello del Presidente.
3. Il Ministro della Sanita' ha in ogni momento facolta' di prender parte alle adunanze del Consiglio.

## Articolo 8

### Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Superiore di Sanita' esprime il proprio motivato parere sulle seguenti materie:
  - a) fatti e problemi d'interesse generale, riguardanti la sanita' e l'igiene pubblica;
  - b) studi, ricerche e provvedimenti relativi alla sanita' e all'igiene pubblica;
  - c) formulazione di norme legislative e regolamentari, riguardanti la sanita' e l'igiene pubblica;
  - d) approvazione dei regolamenti delle Autorita' locali in materia d'igiene, spedalita' e polizia mortuaria;
  - e) approvazione dei progetti di costruzione d'importanza igienica, di cui all'art. 1 lett. d);
  - f) questioni di urbanistica e di edilizia sanitaria;
  - g) questioni di medicina sociale ed assicurativa;
  - h) igiene del lavoro in ambienti collettivi, industriali ed agricoli;

- i) autorizzazione all'esercizio di industrie farmaceutiche;
  - l) autorizzazione alla produzione e al commercio di prodotti terapeutici, di specialita' medicinali e/<sup>di</sup>preparazioni farmaceutiche;
  - m) composizione dell'elenco delle sostanze tossiche e stupefacenti.
2. Il parere del Consiglio Superiore di Sanita' e' obbligatorio nelle materie di cui alle lettere e), f), g), i),<sup>e</sup> vincolante nelle materie di cui alle lettere l), m) del precedente comma.

### CAPO III - ISTITUTI CENTRALI DIPENDENTI DAL MINISTRO

#### Articolo 9

##### Laboratorio Principale d'Igiene e di Profilassi

1. Il Laboratorio Principale d'Igiene e di Profilassi, istituito quale centro d'indagini e di accertamenti riguardanti la sanita' e l'igiene pubblica, dipende direttamente dal Servizio Igiene Pubblica e Medicina Sociale del Ministero.
2. Il Laboratorio comprende le Sezioni Medico-Micrografica e Batteriologica, Chimica, Chimico-Fisica e Biologica, Fisica e Meteorologica applicata all'igiene, e la Biblioteca.

#### Articolo 10

##### Ospedali Principali

Gli Ospedali principali di Mogadiscio sono retti da statuti speciali, ed esercitano le proprie attivita' sotto l'alta vigilanza del Dipartimento Sanita' del Ministero.

Articolo 11

Altri Istituti centrali

L'Istituto Chimico-Farmaceutico, l'Istituto Siero-Vaccinogeno di Merca e il Deposito Centrale Materiale Sanitario adempiono ai compiti stabiliti dai Regolamenti.

TITOLO II - ORGANI PERIFERICI

Articolo 12

Organi regionali

Sono organi regionali del Ministero:

- a) le Direzioni Regionali di Sanita';
- b) le Direzioni Regionali dei Servizi Veterinari;
- c) i Laboratori Regionali d'Igiene e Profilassi;
- d) i Depositi Regionali di Materiale Sanitario;
- e) le Direzioni degli Ospedali Regionali.

Articolo 13

Organi distrettuali

Sono organi distrettuali del Ministero:

- a) gli Uffici Sanitari Distrettuali;
- b) gli Uffici Distrettuali dei Servizi Veterinari.

Articolo 14

Altri organi periferici

Dal Ministero dipendono infine i seguenti altri organi periferici:

- a) gli Uffici Sanitari Municipali;
- b) gli Uffici Sanitari di Porto, di Aeroporto, di Frontiera.

### TITOLO III - PERSONALE SANITARIO

#### CAPO I - PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA'

##### Articolo 15

##### Direttore Generale

Il Direttore Generale, funzionario statale amministrativo di grado non inferiore al 4°, è alle dirette dipendenze del Ministro. Egli coordina e controlla i Dipartimenti e gli Uffici del Ministero.

##### Articolo 16

##### Uffici amministrativi

I Dipartimenti e gli Uffici amministrativi sono retti da funzionari statali di grado adeguato, assistiti da esperti, da funzionari amministrativi e contabili in numero idoneo.

##### Articolo 17

##### Uffici tecnici

1. Gli Uffici tecnici sono diretti da medici funzionari di Sanità, coadiuvati da funzionari tecnici ed amministrativi in numero idoneo.
2. Al Servizio Farmaceutico e dei Rifornimenti è preposto un chimico-farmacista.

## CAPO II - PERSONALE DEGLI ISTITUTI CENTRALI

### Articolo 18

#### Personale direttivo

1. Alla direzione dell'Ospedale Generale di Mogadiscio e' preposto un Sovrintendente Generale, laureato in medicina e chirurgia e particolarmente esperto in tecnica, organizzazione ospedaliera ed igiene.
2. Alla direzione degli altri Ospedali di Mogadiscio, del Laboratorio Principale d'Igiene e Profilassi, dell'Istituto Clinico-Farmaceutico, del Deposito Centrale Materiale Sanitario e dell'Istituto Siero-Vaccinogeno di Merca, sono preposti, con la qualifica di Direttori, funzionari tecnici forniti di diploma universitario di laurea e dei titoli e dell'esperienza necessari.

### Articolo 19

#### Personale dipendente

Vice Direttori, funzionari amministrativi e tecnici e personale sanitario ausiliario, in numero idoneo, coadiuvano il Sovrintendente Generale e i Direttori.

## CAPO III - PERSONALE DEGLI ORGANI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA

### Articolo 20

#### Direzioni Regionali di Sanita'

1. Alle Direzioni Regionali di Sanita' sono preposti medici funzionari di Sanita', con titoli ed esperienza adeguate, con la qualifica di Direttori Regionali. Essi sono coadiuvati da funzionari

amministrativi e tecnici in numero idoneo.

2. I Direttori Regionali dipendono dal competente Dipartimento del Ministero della Sanita', ma sono tenuti a mantenere rapporti di stretta collaborazione con gli organi governativi regionali.

### Articolo 21

#### Compiti del Direttore Regionale di Sanita'

Il Direttore Regionale svolge i seguenti compiti:

- a) dirige il servizio sanitario regionale;
- b) vigila sull'igiene generale della Regione, e su quella dei grandi complessi agricoli, degli stabilimenti industriali, degli ambienti di lavoro collettivo, e delle fabbriche di sostanze alimentari e di bevande;
- c) vigila sugli Istituti ospedalieri, sulle infermerie, sugli ambulatori della Regione, sul Laboratorio Regionale d'Igiene e Profilassi, nonche' sugli Istituti Governativi di Pena, dal punto di vista igienico-sanitario;
- d) vigila sul Deposito Regionale di Materiale Sanitario, e provvede ai rifornimenti regionali di medicinali e materiale sanitario;
- e) da' parere sui progetti di importanza igienica di edifici pubblici, di piani regolatori, e di edifici scolastici, nell'ambito della Regione;
- f) riceve dai medici distrettuali le denunce delle malattie infettivo-contagiose, e i rapporti su qualsiasi fatto riguardante la tutela della sanita' pubblica;
- g) informa le competenti Autorita' di qualsiasi fatto od infrazione che interessi la sanita' pubblica, proponendo gli opportuni provvedimenti;
- h) compila una relazione annuale al Ministero, sulla situazione igienico-sanitaria della Regione.

Articolo 22

Direzioni Regionali dei Servizi Veterinari

1. Alle Direzioni Regionali dei Servizi Veterinari sono preposti veterinari funzionari statali forniti di titoli ed esperienza/<sup>adeguati,</sup> con la qualifica di Direttori Regionali. Essi sono coadiuvati da funzionari amministrativi e tecnici in numero idoneo.
2. I Direttori Regionali dei Servizi Veterinari dipendono dal competente Dipartimento del Ministero della Sanita', ma sono tenuti a mantenere rapporti di stretta collaborazione con gli organi governativi regionali.

Articolo 23

Compiti del Direttore Regionale sui Servizi Veterinari

Il Direttore Regionale dei Servizi Veterinari svolge i seguenti compiti:

- a) dirige il servizio veterinario regionale;
- b) vigila sullo stato igienico-veterinario della Regione, controllando l'applicazione delle norme di profilassi e polizia veterinaria;
- c) riceve dai Veterinari Distrettuali le denunce delle malattie infettive degli animali, e i rapporti su ogni fatto riguardante la profilassi e la polizia veterinaria;
- d) informa le competenti Autorita' su ogni fatto o reato riguardante la profilassi e la polizia veterinaria;
- e) compila una relazione annuale sulla situazione igienico-veterinaria della Regione.

Articolo 24

Laboratori Regionali d'Igiene e Profilassi

1. Ai Laboratori Regionali d'Igiene e Profilassi sono preposti <sup>adeguati,</sup> dottori in medicina e chirurgia forniti di titoli ed esperienza/ con la qualifica di Direttori. Personale tecnico, amministrativo, ausiliario, in numero idoneo coadiuva i Direttori.
2. I Direttori dei Laboratori d'Igiene e Profilassi dipendono dai Direttori Regionali dei Servizi Sanitari, con cui collaborano per tutte le esigenze della profilassi, igiene e medicina curativa.

Articolo 25

Depositi Regionali di Materiale Sanitario

1. Ai Depositi Regionali Materiale Sanitario sono preposti Chimico-<sup>adeguati,</sup> Farmacisti, forniti di titoli ed esperienza/ con la qualifica di Direttori. Personale Tecnico, amministrativo, ausiliario, in numero idoneo coadiuva il Direttore.
2. I Direttori dei Depositi Regionali di Materiale Sanitario, dipendono dai Direttori Regionali dei Servizi Sanitari, con cui collaborano per tutte le esigenze in medicinali e materiale sanitario della regione.

Articolo 26

Istituti Sanitari Regionali

1. Alle Direzioni degli Istituti sanitari regionali (ospedali, infermerie, stabilimenti di cura e profilassi in genere) sono preposti medici funzionari di sanita', con titoli ed esperienze adeguate, con la qualifica di Direttori.
2. I Direttori degli Istituti sanitari regionali dipendono dal Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, con cui collaborano per



per tutte le esigenze della medicina curativa e preventiva.

### Articolo 27

#### Uffici Sanitari Distrettuali

1. Agli Uffici Sanitari Distrettuali sono preposti medici funzionari di Sanita' forniti di titoli ed esperienza /<sup>adeguati,</sup> con la qualifica di Medici Distrettuali.
2. I Medici Distrettuali dipendono direttamente dal Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, ma sono tenuti a mantenere rapporti di stretta collaborazione con il Commissario Distrettuale.

### Articolo 28

#### Compiti del Medico Distrettuale

Il Medico Distrettuale esercita i seguenti compiti:

- a) dirige il servizio sanitario distrettuale;
- b) compie ispezioni periodiche, nell'ambito del Distretto, allo scopo di vigilare sulla applicazione delle norme igieniche e profilattiche necessarie per la tutela della sanita' pubblica;
- c) puo'esplicano funzioni di Medico di Porto, di Frontiera, di Aeroporto, di Ufficiale Sanitario, ai sensi degli art. 31 terzo comma e 33 terzo comma;
- d) invia tempestivamente al Direttore Regionale dei Servizi Sanitari le denuncie delle malattie infettive, ed una relazione annuale sulle condizioni igienico-sanitarie del Distretto.
- e) informa, il Direttore Regionale dei Servizi Sanitari ed il Commissario Distrettuale, su ogni fatto riguardante la tutela della Sanita' Pubblica;

Articolo 29

Uffici Veterinari Distrettuali

1. Agli Uffici Veterinari Distrettuali sono preposti Veterinari funzionari di Sanita' forniti di titoli ed esperienze adognati, con la qualifica di Veterinari Distrettuali.
2. I Veterinari Distrettuali dipendono direttamente dal Direttore Regionale dei Servizi Veterinari, ma sono tenuti a mantenere rapporti di stretta collaborazione con il Commissario Distrettuale.

Articolo 30

Compiti del Veterinario Distrettuale

Il Veterinario Distrettuale ha le seguenti attribuzioni:

- a) dirige il servizio veterinario distrettuale;
- b) compie ispezioni periodiche alle stalle, ai macelli, agli spacci di carne macellata, agli stabilimenti per la lavorazione della carne, alle macellazioni di carne a domicilio, e controlla ogni trasferimento di bestiame;
- c) puo' assumere funzioni di Veterinario di Porto, di Acroporto, o di Frontiera, a sensi dell'art. 35 terzo comma;
- d) invia tempestivamente al Direttore Regionale dei Servizi Veterinari, la denuncia delle malattie infettive del bestiame, ed una relazione annuale sulla situazione igienico-veterinaria del distretto;
- e) informa il Direttore Regionale dei Servizi Veterinari ed il Commissario Distrettuale, su ogni fatto riguardante la profilassi e la polizia veterinaria.

- 14 -

Articolo 31

Uffici Sanitari Municipali

1. Agli Uffici Sanitari Municipali sono preposti dottori in medicina e chirurgia, con la qualifica di Ufficiale Sanitario medico.
2. Gli Ufficiali Sanitari sono nominati dalle Amministrazioni Municipali fra funzionari del Ministero della Sanita' o fra liberi professionisti; e sono a carico delle Amministrazioni stesse ai sensi dell'art. 24 della relativa Legge.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione Municipale non istituisca l'Ufficio o non provveda alla nomina, il Ministro della Sanita' investo il Medico Distrettuale od un suo sostituto delle funzioni di Ufficiale Sanitario.
4. Un Ufficiale Sanitario puo' svolgere funzioni in piu' Municipi.

Articolo 32

Compiti dell'Ufficiale Sanitario

L'Ufficiale Sanitario ha le seguenti attribuzioni:

- a) vigila sullo stato igienico-sanitario del Municipio o dei Municipi cui e' preposto;
- b) vigila sull'applicazione dei regolamenti d'igiene municipali;
- c) vigila sullo stato igienico-sanitario di scuole, istituti d'educazione, opifici, fabbriche di bevande e di prodotti alimentari, e compie le necessarie ispezioni;
- d) propone alle Autorita' competenti tutti i provvedimenti necessari per l'igiene e la sanita' pubblica;
- e) invia tempestivamente al Medico Distrettuale le denunce delle malattie infettive, e ne mette al corrente le Autorita' municipali;
- f) redige una relazione annuale al Medico Distrettuale, sullo

stato igienico-sanitario del Minicipio o dei Municipi a cui e' preposto.

### Articolo 33

#### Uffici Sanitari di Porto, Aeroporto, Frontiera

1. Agli Uffici Sanitari di Porto, Aeroporto, Frontiera, sono preposti medici, funzionari di Sanita'.
2. Per particolari esigenze, possono essere istituiti in via provvisoria dal Ministro della Sanita', su proposta del Direttore dei Servizi Regionali e del Governatore competente, Uffici sanitari temporanei di frontiera.
3. I Medici Distrettuali possono essere incaricati di esercitare le funzioni di Medico di Porto, di Aeroporto e di Frontiera.

### Articolo 34

#### Compiti dei Medici di Porto, Aeroporto, Frontiera

1. I Medici di Porto hanno le seguenti attribuzioni:
  - a) vigilano sull'igiene e sanita' pubblica dei porti;
  - b) vigilano sull'igiene e sanita' pubblica delle navi ancorate, in arrivo, ed in partenza;
  - c) controllano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'igiene e la sanita' marittima.
2. I Medici di Aeroporto hanno le seguenti attribuzioni:
  - a) vigilano sull'igiene e la sanita' pubblica degli aeroporti;
  - b) vigilano sull'igiene e la sanita' pubblica degli aeromobili in transito;
  - c) controllano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'igiene e la sanita' dei viaggi e trasporti aerei.

3. I Medici di Frontiera hanno le seguenti attribuzioni:

- a) vigilano sull'igiene e la sanita' pubblica dei posti di frontiera;
- b) vigilano sull'igiene e la sanita' pubblica dei trasporti terrestri, e degli spostamenti di popolazioni attraverso la frontiera;
- c) controllano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'igiene e la sanita' pubblica dei trasporti terrestri, e degli spostamenti di popolazioni attraverso la frontiera.

4. I Medici di Porto, Aeroporto, Frontiera dipendono dal Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, ma sono tenuti a mantenere rapporti di stretta collaborazione con le Autorita' governative di Porto, Aeroporto, Frontiera.

5. I Medici di Porto, Aeroporto, Frontiera, devono tempestivamente denunciare, al Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, ogni fatto riguardante la profilassi delle malattie infettivo-contagiose, e la sanita' pubblica in generale.

#### Articolo 35

##### Uffici Veterinari di Porto, Aeroporto, Frontiera

1. Agli Uffici di Porto, di Aeroporto e di Frontiera sono destinati veterinari funzionari di Sanita' con qualifica di Veterinario di Porto, di Aeroporto o di Frontiera.

2. Per particolari esigenze, possono essere istituiti in via provvisoria dal Ministro della Sanita', su proposta del Direttore dei Servizi Regionali e del Governatore competente, Uffici Veterinari temporanei di frontiera.

3. I Veterinari Distrettuali possono essere incaricati di esercitare le funzioni di Veterinario di Porto, di Aeroporto e di Frontiera.

Articolo 36

Compiti dei Veterinari di Porto, Aeroporto, Frontiera

1. I Veterinari di Porto, di Aeroporto e di Frontiera hanno le seguenti attribuzioni:

- a) vigilano sull'applicazione delle norme di profilassi e polizia veterinaria;
- b) vigilano sul transito di animali, carni, prodotti animali;
- c) vietano l'entrata e l'uscita di animali affetti da malattia infettivo-diffusiva, anche in caso di solo sospetto;
- d) vietano l'entrata e l'uscita di carni e prodotti animali non sani;
- e) denunciano tempestivamente al Direttore Regionale dei Servizi Veterinari le malattie infettive e diffuse degli animali.

2. I Veterinari di Porto, di Aeroporto e di Frontiera dipendono dal Direttore Regionale dei Servizi Veterinari, ma sono tenuti a mantenere rapporti di stretta collaborazione con le autorità governative di Porto, di Aeroporto e di Frontiera.

Articolo 37

Ruoli del Personale

I ruoli del personale tecnico dei Dipartimenti del Ministero sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Medici/Veterinari con attribuzioni direttive e di sanità pubblica;
- b) Medici e Veterinari addetti alla medicina curativa clinico-ospedaliera, ambulatoriale, assistenziale;
- c) Chimici;
- d) Ingegneri sanitari.

Artic. lo 38

Corsi e Scuole professionali speciali

Con Decreto del Ministro della Sanita', Veterinaria e Lavoro possono essere istituiti:

- a) Corsi superiori di sanita' pubblica, per il perfezionamento dei laureati in medicina e chirurgia;
- b) Scuole-convitto, per l'addestramento delle infermiere nella medicina, nell'igiene e nella tecnica ospedaliera;
- c) altre Scuole professionali, per l'addestramento del personale sanitario ausiliario nelle rispettive specializzazioni.

Articolo 39

Corpo Vigili Sanitari (CVS)

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Sanita', Veterinaria e Lavoro, sentito il Consiglio Superiore di Sanita', puo' essere istituito un Corpo Vigili Sanitari (CVS) avente i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'igiene degli ambienti urbani e rurali, sull'igiene dei mercati e dei pubblici esercizi;
- b) vigilare sull'applicazione delle norme per la profilassi delle malattie infettive;
- c) provvedere a norma di legge alla prevenzione e repressione dei reati concernenti la sanita' pubblica.

2. Il C.V.S. sara' dislocato alle dipendenze dei funzionari di Sanita' preposti ai diversi servizi centrali o periferici dell'Amministrazione sanitaria.

3. Il C.V.S. costituirà, a tutti gli effetti, un Corpo speciale di Polizia.

Articolo 39 bis

Associazione Mezzaluna Rossa

Il Governo e' autorizzato a promuovere la costituzione di un' "Associazione Nazionale della Mezzaluna Rossa", in accordo con le speciali convenzioni internazionali vigenti in materia.

TITOLO IV - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE

Articolo 40

Vigilanza del Ministero della Sanità

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro esercita la vigilanza sulle seguenti categorie di professioni ed arti sanitarie:

- a) medici generici e specialisti, veterinari, farmacisti, chimici;
- b) infermieri diplomati, ostetriche, odontotecnici, ottici, ortopedici e massaggiatori.

Articolo 41

Albi professionali

1. Nessuno può essere ammesso nel territorio della Repubblica al libero esercizio di una delle professioni od arti sanitarie di cui al precedente articolo, se non è iscritto nel rispettivo Albo professionale. Sono esenti da tale obbligo i professionisti provenienti dall'estero, muniti dei titoli di studio di cui al successivo comma ed iscritti negli Albi professionali dei rispettivi Paesi d'origine, che siano temporaneamente chiamati in Somalia per compiti tecnici particolari.



2. Sono ammessi all'iscrizione negli Albi professionali esclusivamente i professionisti residenti in Somalia, che non abbiano quivi riportato condanna penale irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo, e siano muniti del seguente titolo di studio, rilasciato in Somalia o all'estero:

- a) diploma universitario di laurea, legalmente riconosciuto, per le professioni di cui alla lettera a) dell'art. 40;
- b) diploma di abilitazione, legalmente riconosciuto, per le professioni di cui alla lettera b) dell'art.40.

#### Articolo 42

##### Ordini professionali

1. I professionisti iscritti negli Albi sono raggruppati nei seguenti Ordini professionali:

- a) Medici;
- b) Veterinari;
- c) Farmacisti e Chimici;
- d) Esercenti professioni ed arti sanitarie ausiliarie.

2. Ai predetti Ordini è affidata la tenuta dei rispettivi Albi professionali, la tutela degli interessi professionali dei propri iscritti, la vigilanza sulla disciplina interna dell'ordine, ed ogni altra attribuzione stabilita nei rispettivi Statuti.

Articolo 43

Norme regolamentari

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, è autorizzato ad emanare Regolamenti per la disciplina delle professioni ed arti sanitarie, e ad approvare con proprio Decreto gli Statuti dei relativi Ordini professionali.

Articolo 44

Esercizio abusivo di una professione od arte sanitaria

L'esercizio abusivo di una professione od arte sanitaria, da parte di chiunque sia sfornito dei titoli necessari, è punito a sensi dell'art. 274 del Codice Penale, nonchè con le altre sanzioni penali, civili e amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti.

-----0-----  
.....

PROGETTO DI CODICE SANITARIO

LIBRO SECONDO

TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA

TITOLO I - LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE  
E SOCIALI DELL'UOMO

CAPO I - ORGANI COMPETENTI

Articolo 45

Competenze generali

Gli organi dell'Amministrazione della Sanità competenti alla lotta contro le malattie infettive e sociali dell'uomo sono:

- a) il Servizio Igiene Pubblica e Medicina Sociale del Dipartimento Sanità;
- b) le Direzioni Regionali dei Servizi Sanitari, e gli Uffici Sanitari Distrettuali, Municipali, di Porto, di Frontiera, di Aeroporto;
- c) ogni altro Ufficio all'uopo istituito presso il Ministero della Sanità.

CAPO II - ZONE D'ENDEMIAS, EPIDEMIA, PANDEMIA

Articolo 46

Facoltà del Ministro

1. Il Ministro della Sanità, su proposta degli organi competenti, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ha facoltà di dichiarare zona d'endemia, di epidemia o di pandemia una determinata località o un determinato territorio, e di emanare disposizioni speciali di emergenza.

2. La definizione legale di endemia, epidemia e pandemia è conforme alle convenzioni internazionali vigenti in materia.

### CAPO III - DISPOSIZIONI PROFILATTICHE

#### SEZIONE I - NORME GENERALI

##### Articolo 47

##### Operazioni di tutela e di profilassi

1. La tutela e la profilassi generale contro la diffusione delle malattie infettive è operata nei modi seguenti:
- a) denuncia e accertamento;
  - b) isolamento; contumacia; bonifica umana; interdizione;
  - c) profilassi immunitaria e specifica;
  - d) disinfezione e disinfestazione;
  - e) studio dell'evoluzione entomologica ed epidemiologica.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque crea ostacoli e si oppone all'applicazione delle predette attività di protezione e di profilassi da parte degli organi competenti della Sanità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'amenda da 300 a 500 Sh.So.

##### Articolo 48

##### Denuncie

1. Le denuncie delle malattie infettive devono essere fatte immediatamente, anche nel solo caso di sospetto, all'Ufficiale Sanitario, dalle seguenti persone:
- a) medici municipali, di porto, di aeroporto, di frontiera;
  - b) medici governativi in servizio in ospedali, cliniche, case di cura, infermerie, ambulatori, centri assistenziali;
  - c) medici militari;
  - d) medici liberi professionisti.

2. L'obbligo della denuncia incombe anche al personale sanitario ausiliario, di servizio in località sprovviste anche momentaneamente di personale medico.
3. La denuncia va fatta all'Ufficiale Sanitario, che deve trasmetterla al Medico Distrettuale ed al Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, che provvedono a farne rapporto al competente Dipartimento del Ministero della Sanità.
4. Devono essere informate tempestivamente le Autorità governative locali, quali il Sindaco, il Commissario Distrettuale ed il Governatore Regionale, rispettivamente dall'Ufficiale Sanitario, dal Medico Distrettuale e dal Direttore Regionale dei Servizi Sanitari.
5. I contravventori sono puniti con l'ammenda da 100 a 300 Sh.So., oltre agli eventuali provvedimenti disciplinari adeguati al caso.

#### Articolo 49

##### Elenco delle malattie infettive

L'elenco delle malattie infettive soggette ai provvedimenti di cui all'articolo 47 e ad altre disposizioni speciali viene stabilito dal Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

#### Articolo 50

##### Collaborazione dei privati

1. Nelle zone o località d'epidemia o pandemia, di cui all'articolo 46, qualsiasi medico libero professionista o qualsiasi cittadino può essere incaricato di collaborare con le Autorità sanitarie, dal Sindaco, dal Commissario Distrettuale o dal Governatore Regionale, nell'interesse dei servizi di profilassi, e per compiti adeguati alle rispettive capacità e possibilità.

2. Alle suddette persone è corrisposta un' indennità, nella misura stabilita dal Ministro della Sanità.
3. I contravventori sono puniti con l'ammenda da 150 a 450 Sh. So.

#### Articolo 51

##### Interdizione sanitaria

1. Soggetti ad interdizione sanitaria sono tutte le persone che esplicano il loro lavoro in ambiente collettivo, ed i lavoratori che prestano la loro opera isolamente presso altri, se riconosciuti affetti da malattia infettiva, o convalescenti ancora pericolosi per la diffusione di essa.
2. L'interdizione viene ordinata dal medico Ufficiale sanitario, che stabilisce il periodo di durata della medesima.
3. I contravventori sono puniti con l'ammenda da 100 a 300 Sh. So.

#### Articolo 52

##### Esecuzione

Gli organi periferici della Sanità Pubblica e le Amministrazioni Municipali provviste di un Servizio Sanitario, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono ai servizi di profilassi, disinfezione, disinfestazione ed assistenza.

SEZIONE II - LOTTA CONTRO IL VAIUOLO, IL COLERA, LA PESTE,  
LA FEBBRE GIALLA, IL TIPO ESANTEMATICO.

Articolo 53

Misure speciali di profilassi

Al fine d'impedire l'importazione e la diffusione, nel territorio della Repubblica, di vaiuolo, peste, colera, febbre gialla, tifo esantematico ed altre malattie previste dal Regolamento Sanitario internazionale dell'O.M.S., il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, ha facoltà di emanare misure speciali di profilassi, in accordo a detto Regolamento Sanitario internazionale.

SEZIONE III - LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI.

Articolo 54

Poteri del Ministro

Il Ministro della Sanità provvede al coordinamento e alla direzione tecnica generale di tutte le iniziative ed istituzioni, che hanno per scopo la lotta contro la tubercolosi.

Articolo 55

Organi speciali

1. Gli organi speciali preposti alla profilassi ed all'assistenza antitubercolare sono:
  - a) la Direzione Nazionale per la lotta antitubercolare (D.N.L.A.);
  - b) i Dispensari Regionali Antibubercolari (D.R.A.).
2. Sezioni Dispensariali possono essere istituite dal

Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro nelle località dove è necessario intensificare la lotta antitubercolare.

#### Articolo 56

##### Direzione Nazionale Lotta Antitubercolare

1. La Direzione Nazionale per la lotta Antitubercolare ha le seguenti attribuzioni:
  - a) direzione tecnica ed amministrativa del servizio nazionale antitubercolare;
  - b) coordinamento e disciplina di tutte le istituzioni anti tubercolari, e dell'iniziativa di enti di beneficenza e di privati che hanno lo scopo di affiancare la lotta contro la tubercolosi;
  - c) iniziative per la propaganda antitubercolare e per l'assistenza ai tubercolotici.
2. La D.N.S.A. dipende dal Servizio Igiene Pubblico e Medicina Sociale del Dipartimento Sanità.

#### Articolo 57

##### Dispensari Regionali Antitubercolari

1. I Dispensari Regionali Antitubercolari hanno i seguenti compiti:
  - a) profilassi e propaganda antitubercolare;
  - b) assistenza dispensoriale e domiciliare ai tubercolotici;
  - c) indagini diagnostiche e sociali.
2. I Dispensari Regionali Antitubercolari dipendono dalla D.N.S.A., e agiscono in conformità alle direttive da essa impartite; ma devono mantenere rapporti di stretta collaborazione con le Direzioni Regionali dei Servizi Sanitari, e con gli organi locali governativi.



3. Le Sezioni Dispensariali hanno i medesimi compiti, nell'ambito della propria zona di attività, dei Dispensari Regionali Antitubercolari, da cui dipendono.

#### Articolo 58

##### Personale della D.N.L.A.

Il personale della D.N.L.A. è costituito:

- a) dal Direttore;
- b) da funzionari tecnici ed amministrativi, e da personale ausiliario, tecnico e sanitario in numero adeguato.

#### Articolo 59

##### Personale dei D.R.A. e delle S.D.

Il personale dei Dispensari Regionali Antitubercolari e delle Sezioni Dispensariali è costituito:

- a) dal Direttore;
- b) da personale tecnico ed amministrativo, e da personale ausiliario, tecnico e sanitario, in numero adeguato.

#### Articolo 60

##### Qualifiche del personale

Il Direttore della D.N.L.A., nonché i Direttori dei Dispensari Regionali e delle Sezioni Dispensariali sono scelti tra dottori in medicina e chirurgia, dotati dei titoli e dell'esperienza necessari; ovvero, in difetto, tra medici dell'Amministrazione centrale o periferica della Sanità pubblica.

Articolo 61

Unità mobili

Il Direttore della D.N.L.A. può impiegare speciali unità mobili, fornite di mezzi diagnostici, assistenziali e profilattici, per l'intensificazione della lotta antitubercolare.

Articolo 62

Ricovero d'urgenza

Gli organi periferici dell'Amministrazione sanitaria, nonché i Dispensari Regionali e le Sezioni Dispensoriali, possono disporre il ricovero d'urgenza dei tubercolotici.

Articolo 63

Poteri regolamentari del Ministro

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro ha facoltà di emanare norme regolamentari:

- a) per l'organizzazione dei servizi assistenziali sanatoriali, nonché degli ospedali e reparti d'isolamento per i tubercolotici cronici;
- b) per l'organizzazione di campagne antitubercolari;
- c) per la vaccinazione obbligatoria di alcune categorie di dipendenti statali civili e militari, di studenti, di bambini e di persone che abbiano contatto con i tubercolotici contagiosi;
- d) per l'isolamento e il ricovero obbligatorio di tubercolotici pericolosi per la diffusione della malattia;
- e) per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

SEZIONE IV - LOTTA CONTRO LA MALARIA

Articolo 64

Poteri del Ministro

Il Ministro della S.V.L. impartisce le direttive tecniche per l'organizzazione e il coordinamento dei servizi di profilassi e di assistenza antimalarica.

Articolo 65

Direzione Nazionale

1. La lotta antimalarica è affidata alla Direzione Nazionale del Servizio Antimalarico (D.N.S.A.), che ha le seguenti attribuzioni:
  - a) direzione tecnica ed amministrativa dei servizi di profilassi e di assistenza antimalarica;
  - b) direzione tecnica ed amministrativa delle campagne antianofeliche e di profilassi medicamentosa.
2. La D.N.S.A. dipende dal Servizio Igiene Pubblica e Medicina Sociale del Ministero della Sanità.

Articolo 66

Personale della D.N.S.A.

1. La D.N.S.A. ha il seguente personale:
  - a) Direttore;
  - b) funzionari tecnici ed amministrativi e personale ausiliario tecnico e sanitario in numero adeguato.
2. Il Direttore della D.N.S.A. è scelto tra dottori in medicina e chirurgia, con titoli ed esperienza adeguati.

Articolo 67

Collaborazione antimalarica

Gli organi periferici dell'Amministrazione sanitaria, e i Servizi assistenziali, sono tenuti ad una attiva collaborazione con la D.N.S.A., per tutte le necessità della lotta antimalarica.

Articolo 68

Mezzi di lotta antimalarica

La lotta antimalarica è operata nei modi seguenti:

- a) bonifica umana;
- b) lotta antianofelica;
- c) profilassi personale;
- d) bonifica del terreno delle zone malarigene.

Articolo 69

Zone di endemia ed epidemia malarica

Spetta al Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e il Direttore Nazionale del Centro antimalarico, di dichiarare una determinata località zona di endemia o d'epidemia malarica, e di emanare le disposizioni adeguate.

Articolo 70

Comitati antimalarici

1. Nelle zone dichiarate d'endemia od epidemia malarica possono essere istituiti speciali Comitati Antimalarici, presieduti dal Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, per cooperare alla

lotta contro la malaria.

2. La costituzione dei Comitati Antimalarici e la nomina dei membri sono di competenza del Governatore Regionale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari.

#### Articolo 71

##### Bonifica di zone malarigene

Spetta al Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e il Direttore Nazionale del Servizio Antimalarico, di prendere iniziative per la bonifica di zone particolarmente malarigene.

#### SEZIONE V - LOTTA CONTRO LA LEBBRA

#### Articolo 72

##### Denuncia o accertamento

Sono obbligatori la denuncia e l'accertamento di ogni caso di lebbra.

#### Articolo 73

##### Centri di accertamento

1. L'accertamento dev'essere effettuato nel Laboratorio Centrale o nei Laboratori Regionali d'Igiene e Profilassi.
2. Centro di accertamento principale è il Reparto Lebbra dell'Ospedale "C. Forlanini" di Mogadiscio, dove gli ammalati possono essere avviati da ogni località.
3. Altri centri di accertamento possono essere istituiti dal Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro, in località diverse.

Articolo 74

Isolamento

1. L'isolamento del malato di lebbra dichiarato contagioso è obbligatorio.
2. Il malato contagioso deve essere avviato immediatamente al sanatorio, ed eccezionalmente in altro luogo speciale di isolamento istituito dall'Autorità competente.

Articolo 75

Sale d'isolamento

Sale d'isolamento per il periodo di accertamento sono obbligatorie in ogni Ospedale regionale.

Articolo 76

Isolamento fiduciario

1. L'isolamento fiduciario in famiglia è permesso al lebbroso dichiarato non contagioso.
2. Il lebbroso non contagioso ha l'obbligo di presentarsi periodicamente all'Autorità sanitaria per il controllo.

Articolo 77

Poteri del Ministro

Il Ministro della Sanità, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha facoltà di emanare disposizioni speciali per la protezione dei neonati da genitori lebbrosi.

Articolo 78

Asilo

Ai malati di lebbra con invalidità permanente al lavoro, deve essere assicurata la permanenza in asili annessi al sanatorio, nei modi e alle condizioni stabilite con Regolamenti speciali.

Articolo 79

Occupazioni interdette

Ai malati di lebbra non contagiosi con capacità lavorativa integra, sono interdette le seguenti occupazioni:

- a) industrie alimentari e del vestiario;
- b) trasporti;
- c) servizi domestici;
- d) balneatico e sorveglianza dei bambini.

Articolo 80

Vigilanza

Gli Ufficiali Sanitari hanno l'obbligo della vigilanza sui ammalati di lebbra non contagiosi in isolamento fiduciario presso la famiglia.

Articolo 81

Cure fiduciarie

Gli Ufficiali Sanitari devono iscrivere in apposito registro i malati di lebbra di cui al precedente articolo, ed assicurare la cura con i mezzi e le modalità più idonee.

SEZIONE VI - LOTTA CONTRO IL TRACOMA

Articolo 82

Denuncia

La denuncia di ogni caso di tracoma è obbligatoria.

Articolo 83

Censimento

L'Autorità sanitaria provvede al censimento dei tracomatosi in età prescolastica.

Articolo 84

Ammissione alle scuole

Per l'ammissione alle scuole è obbligatoria la presentazione di certificato di subita visita oculistica.

Articolo 85

Profilassi scolastica

Nelle scuole deve provvedersi all'adozione di mezzi speciali di profilassi antitracomatosa, ed ove necessario all'istituzione di classi speciali per tracomatosi.

Articolo 86

Controllo oculistico

Il certificato di subita visita oculistica prima dell'assunzione, ed il controllo periodico specialistico, sono obbligatori



per le seguenti categorie :

- a) lavoratori in ambiente collettivo;
- b) lavoratori in ambiente domestico;
- c) nutrici e bambinaie;
- d) persone viventi in collettività.

Articolo 87

Norme regolamentari

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro, ha la facoltà di emanare norme regolamentari per la profilassi sociale del tracoma.

SEZIONE VII - LOTTA CONTRO LE MALATTIE VENEREE

Articolo 88

Malattie veneree

Sono considerate malattie veneree le seguenti:

- a) sifilide;
- b) blenorragia;
- c) ulcera venerea;
- d) granuloma venereo.

Articolo 89

Denuncia

La denuncia di ogni caso di malattia venerea è obbligatoria.

## Articolo 90

### Obbligo di cura

Il malato di malattia venerea ha l'obbligo di sottoporsi alle opportune cure mediche e di munirsi di certificato, rilasciato da un medico del servizio antivenereo governativo o da un libero professionista, in cui devono essere indicate la diagnosi e la cura in corso. Se guarito, deve altresì munirsi di certificato medico di guarigione.

## Articolo 91

### Registrazione sanitaria

Norme speciali stabiliscono l'obbligo di registrazione sanitaria per determinate categorie lavorative.

## Articolo 92

### Diffusione di malattie veneree

La diffusione di malattie veneree è punita a norma del Codice Penale.

## Articolo 93

### Organi speciali di cura e profilassi

1. Gli organi speciali per la profilassi e la cura sociale delle malattie veneree sono i seguenti :

- a) reparti ospedalieri anticeltici;
- b) dispensari anticeltici.

## Articolo 94

### Servizi anticeltici

Negli Ospedali regionali, nelle infermerie e negli ambulatori periferici dell'Amministrazione sanitaria, sono obbligatori servizi anticeltici.

Articolo 95

Controllo antivenerico

1. Il controllo sul servizio antivenerico e sull'applicazione delle precedenti norme viene eseguito dal Servizio Igiene Pubblica e Medicina Sociale del Dipartimento Sanità e degli organi periferici dell'Amministrazione della Sanità pubblica, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il Servizio Igiene Pubblica e Medicina Sociale può inoltre nominare, ove necessario, Ispettori anticeltici, posti alle dirette dipendenze del Capo-Servizio.
3. Gli Ispettori anticeltici sono scelti fra medici governativi, muniti dei titoli e dell'esperienza necessari.

Articolo 96

Norme regolamentari

Spetta al Ministro della Sanità la facoltà di emanare norme regolamentari per la lotta contro le malattie veneree.

SEZIONE VIII - LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE PARASSITARIE DELL'UOMO

I - ANCHILOSTOMIASI

Articolo 97

Denuncia

La denuncia di ogni caso di anchilostomiasi è obbligatoria.

Articolo 98

Obbligo di cura

Le persone affette da anchilostomiasi, che appartengono alle categorie lavorative in appresso indicate, sono tenute a

sottoporsi alle opportune cure mediche, e fino alla guarigione sono esentate dal lavoro :

- a) fornaciai;
- b) mattonai;
- c) operai addetti a costruzione di gallerie o cave;
- d) minatori;
- e) operai viventi in comunità in zone di endemia, ed addetti a lavori atti a favorire la diffusione dell'anchilostomiasi.

#### Articolo 99

##### Disinfestazione delle feci

1. Nelle zone d'endemia d'anchilostomiasi, i depositi fecali non debbono essere usati per concimazioni, o sparsi sul terreno, se prima non sono sottoposti ad efficace disinfestazione.
2. Le Autorità sanitarie locali devono impartire le disposizioni per la disinfestazione delle feci, e fornire, ove necessario i mezzi opportuni.
3. I contravventori sono puniti con l'ammenda da 100 a 250 Sh.So.

#### Articolo 100

##### Cantieri operai

Provvedimenti speciali, riguardante la profilassi dell'anchilostomiasi devono essere applicate nei cantieri, dove si sono ammassamenti di operai addetti a lavori atti a favorire la diffusione della malattia.

#### Articolo 101

##### Controlli di massa

Nelle zone d'endemia di anchilostomiasi le Autorità sanitarie competenti possono ordinare controlli di massa sulla popolazione, nonché la bonifica umana e la profilassi personale.

Articolo 102

Organi responsabili

Gli organi periferici dell'Amministrazione della Sanità, nonché i medici dei cantieri, sono responsabili dell'applicazione delle precedenti disposizioni.

II - AMEBIASI

Articolo 103

Denuncia

La denuncia di ogni caso di amebiasi è obbligatoria.

Articolo 104

Isolamento

Nei casi speciali in cui la dissenteria amebica assume aspetto epidemico, è obbligatorio l'isolamento degli ammalati.

Articolo 105

Certificato analitico

Il certificato dell'eseguito esame di feci è richiesto alle seguenti categorie all'atto dell'assunzione a lavoro:

- a) domestici;
- b) lavoratori in ambiente collettivo;
- c) nutrici e bambinaie.

### III - SCHISTOSOMIASI VESCICALE

#### Articolo 106

##### Denuncia

La denuncia di ogni caso di schistosomiasi vescicale è obbligatoria.

#### Articolo 107

##### Profilassi

Nelle zone in cui la schistosomiasi vescicale è endemica devono essere presi provvedimenti profilattici a favore dei lavoratori agricoli; e si deve procedere alla bonifica delle acque stagnanti e dei terreni acquitrinosi e fangosi, con efficiente disinfestazione.

#### Articolo 108

##### Disinfestazione

1. Nelle zone d'endemia di schistosomiasi è proibita la disseminazione delle urine nel terreno e nelle acque ambientali, senza una previa efficace disinfestazione.
2. Le Autorità sanitarie locali devono impartire le disposizioni per la disinfestazione delle urine, e fornire ove necessario i mezzi opportuni.
3. I contravventori sono puniti con l'ammenda da 100 a 250 Sh.So.

#### Articolo 109

##### Indagini di massa

Nelle zone d'endemia le Autorità sanitarie regionali possono ordinare indagini di massa sulla popolazione, nonché la bonifica umana

e la profilassi personale.

Articolo 110

Organi responsabili

Gli organi periferici dell'Amministrazione della Sanità pubblica sono responsabili dell'applicazione delle precedenti disposizioni.

TITOLO II - LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE  
DEGLI ANIMALI

Articolo 111

Profilassi

1. La profilassi contro la diffusione delle malattie infettive degli animali è operata nel modo seguente:

- a) denuncia;
- b) isolamento;
- c) sequestro;
- d) abbattimento;
- e) disinfezione;
- f) profilassi specifica e medicamentosa.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque crea ostacoli o si oppone all'applicazione delle precedenti attività da parte della competente Autorità veterinaria è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a 400 Sh.So.

Articolo 112

Denuncia

1. La denuncia è obbligatoria in ogni caso accertato o sospetto di malattia infettiva o in ogni caso di morte sospetta.
2. Alla denuncia sono tenute le seguenti persone:
  - a) veterinari;
  - b) proprietari di bestiame;
  - c) proprietari di stalle;
  - d) persone addette alla custodia ed al governo del bestiame;
  - e) persone addette al trasporto a mezzo di animali;
  - f) altre persone aventi frequenti contatti col bestiame per ragioni di lavoro.
3. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a 150 Sh.Sò.
4. La denuncia va fatta anche verbalmente alle Autorità veterinarie o governative locali, che devono metterne immediatamente al corrente il Direttore Regionale dei Servizi Veterinari. Quest'ultimo ne fa rapporto al Dipartimento Veterinario del Ministero della Sanità e ne informa il Governatore Regionale.

Articolo 113

Altre operazioni

1. L'isolamento, la disinfezione e la profilassi specifica e medicamentosa, sono ordinate dall'Autorità veterinaria, in accordo con gli organi governativi locali.
2. Il sequestro e l'abbattimento vengono ordinati dal Governatore Regionale o dal Commissario Distrettuale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Veterinari o del Veterinario Distrettuale.



3. L'abbattimento può essere ordinato anche dietro semplice sospetto di malattia incurabile di facile e rapida diffusione.

4. Per ogni animale abbattuto a scopo di profilassi veterinaria spetta al proprietario un'indennità a carico dello Stato, che viene stabilita di volta in volta dalle Autorità governative locali.

#### Articolo 114

##### Provvedimenti speciali

Per ragioni di profilassi veterinaria il Governatore Regionale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Veterinari, può ordinare la sospensione di fiere, mercati, abbeverate o lo spostamento di bestiame.

### TITOLO III - IGIENE DELLE ACQUE

#### CAPO I - ACQUE POTABILI

##### Articolo 115

##### Progetti per la provvista di acqua potabile

I progetti per la provvista di acqua potabile devono essere sottoposti al parere del Consiglio Superiore di Sanità.

##### Articolo 116

##### Accertamenti sulle sorgive e sui bacini imbriferi

1. Le Autorità sanitarie regionali sono autorizzate a richiedere alle Autorità regionali dei LL.PP. accertamenti sulle sorgive, riguardanti le loro caratteristiche geologiche ed

idrogeologiche, le condizioni della scaturizzazione, le eventuali modificazioni dopo precipitazioni meteoriche, gli eventuali cambiamenti stagionali di temperatura, nonché analoghi accertamenti sui bacini imbriferi.

2. Le Autorità regionali dei LL.PP. sono tenute alla più stretta collaborazione con quelle sanitarie, ai fini di cui al precedente comma.

#### Articolo 117

##### Sorveglianza igienica sui lavori idrici

1. Le Autorità sanitarie regionali e distrettuali provvedono alla sorveglianza igienica sulla costruzione delle opere di captazione delle sorgive, degli acquedotti, dei pozzi, e di qualsiasi opera di presa per acque superficiali o meteoriche, destinate alla fornitura di acqua potabile.

2. Le Autorità regionali del Ministero LL.PP., o qualsiasi ente od impresa, prima d'iniziare<sup>i</sup> lavori di cui sopra, devono metterne al corrente le autorità sanitarie locali.

#### Articolo 118

##### Giudizio di potabilità

Le acque di sorgiva o di pozzo, prima di essere distribuite per il consumo, devono essere sottoposte ad un giudizio di potabilità, che è di competenza dei Direttori Regionali dei Servizi Sanitari.

Articolo 119

Sorveglianza igienica sui pozzi e acquedotti

La sorveglianza igienica dei pozzi ed acquedotti è affidata ai Direttori Regionali dei Servizi Sanitari, ai Medici Distrettuali e agli Ufficiali Sanitari; i quali, sentito il parere tecnico dei Direttori dei Laboratori Regionali, possono ordinare la bonifica chimica o biologica dell'acqua, ovvero la sospensione della distribuzione di acque inquinate.

Articolo 120

Competenze delle Amministrazioni Municipali

1. Le Amministrazioni Municipali provvedono, nei modi e alle condizioni previste dell'art. 9 Legge 14 agosto 1963 N.19, all'impianto, alla manutenzione e al funzionamento dei rifornimenti idrici ai centri abitati. Esse possono richiedere, a tal fine, un contributo governativo.
2. Le Autorità governative locali e gli organi periferici della Sanità pubblica vigilano, a norma di legge, sull'applicazione del precedente comma.

Articolo 121

Intorbidamento dell'acqua potabile

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rende inutilizzabile l'acqua potabile, intorbidandola od alterandola, è punito con l'ammenda fino a 1.000 Sh.So.

Articolo 122

Contaminazione dell'acqua potabile

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contamina l'acqua potabile, rendendola pericolosa per la salute pubblica, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a Sh.So. 5.000.

Articolo 123

Danneggiamento di impianti idrici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque provoca danni alle installazioni destinate alla captazione, al deposito, alla condotta o all'erogazione di acqua potabile, è punito con l'ammenda da 200 a 2.000 Sh.So.; ed è inoltre tenuto al pagamento delle spese di riparazione e dei danni cagionati.

CAPO II - ACQUE SUPERFICIALI, PROFONDE E METEORICHE

Articolo 124

Impaludamenti

Le Amministrazioni Municipali sono tenute ad evitare impaludamenti di acque meteoriche e superficiali negli aggregati urbani e rurali, e devono provvedere nel più breve tempo possibile alla loro eliminazione definitiva. A tal fine, esse possono richiedere un contributo statale quando siano necessarie opere speciali per il risanamento.

Articolo 125

Sbarramenti di corsi d'acqua

1. Gli sbarramenti di corsi d'acqua per necessità industriali ed agricole devono essere autorizzati dalle Autorità governative centrali o locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli organi tecnici della Sanità pubblica e dei LL.PP.
2. La costruzione degli sbarramenti non deve assolutamente provocare impaludamento permanente delle acque.

Articolo 126

Immissioni in corsi o canali d'acqua

1. E' vietato immettere in corsi o canali d'acqua che attraversano l'abitato urbano o rurale, e che debbono in qualsiasi maniera servire ad uso alimentare o domestico, di acque inquinate provenienti da abitazioni, locali pubblici, edifici governativi civili o militari, ospedali, infermerie, scuole, mattatoi, mercati, o di acque industriali insalubri, senza che tali liquidi siano stati sottoposti a processi depurativi, secondo sistemi prescritti dalle Autorità sanitarie.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alla precedente disposizione sono puniti con l'amenda da 300 a 600 Sh.So.

Articolo 127

Parere del C.S.S.

Le Autorità sanitarie centrali e locali devono sentire il parere del Consiglio Superiore di Sanità, prima di stabilire

a quale distanza, a valle dell'aggregato urbano o rurale, le acque luride od insalubri possono essere immesse in un corso o canale d'acqua senza possibilità di danno per la salute pubblica, e prima di prescrivere le opere di depurazione necessarie.

#### Articolo 128

##### Modificazione del deflusso delle acque

1. Sono vietate tutte le opere che, modificando il deflusso delle acque superficiali o profonde, provocano insalubri impaludamenti delle medesime.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alla precedente disposizione sono puniti con l'ammenda da Sh. So. 200 a 400 e devono inoltre pagare le spese necessarie per la demolizione delle opere stesse.

#### Articolo 129

##### Impaludamento di terreni agricoli

1. Sono vietati gli impaludamenti permanenti dei terreni adibiti ad usi agricoli. Gli impaludamenti d'origine meteorica devono essere prontamente eliminati dai proprietari; i quali possono chiedere il contributo statale solo in caso d'alluvione che venga a creare raccolte d'acqua insalubri di grande estensione.
2. I canali a scopo d'irrigazione devono essere costruiti in maniera da evitare ristagni od impaludamenti permanenti.

CAPO III - ACQUE GASSOSE

Articolo 130

Vigilanza sanitaria

Le Autorità sanitarie municipali, distrettuali e regionali sono tenute alla vigilanza sulla produzione delle acque gassose, attraverso opportuni controlli ed ispezioni.

Articolo 131

Norme regolamentari

La produzione ed il commercio delle acque gassose sono sottoposti a speciale regolamentazione da parte del Ministro della S.V.L.

Articolo 132

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i produttori di acque gassose che si rendano contravventori alle predette norme regolamentari, sono puniti con l'ammenda fino a Sh. So. 5.000; e, in caso di recidiva, anche con la sospensione o il ritiro della licenza da parte della competente Autorità amministrativa, su proposta degli organi locali della Sanità pubblica.

CAPO IV - ACQUE MINERALI

Articolo 133

Vigilanza sanitaria

Le sorgenti di acque minerali, nonché gli impianti per la produzione, il commercio, l'importazione, l'esportazione di esse, sono soggetti a vigilanza da parte delle Autorità sanitarie centrali e locali.

Articolo 134

Norme regolamentari

Sono soggette a speciale regolamentazione le seguenti attività, riguardanti le acque minerali:

- a) sfruttamento di una sorgente;
- b) commercio interno, importazione, esportazione;
- c) istituzione di depositi.

Articolo 135

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle predette norme regolamentari sono puniti con le stesse sanzioni previste dall'articolo 132.



CAPO V - GHIACCIO

Articolo 136

Norme regolamentari e sanzioni

La produzione, il deposito, il commercio del ghiaccio destinato ad uso alimentare, sono soggetti a speciale regolamentazione da parte del Ministro S.V.I.

Articolo 137

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle predette norme regolamentari sono puniti con le stesse sanzioni previste dall'articolo 132.

TITOLO IV - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

CAPO I - IGIENE DEL SUOLO

Articolo 138

Obblighi delle Amministrazioni Municipali

Nell'ambito degli aggregati urbani e rurali, le Amministrazioni Municipali sono tenute a mantenere in buono stato igienico il suolo pubblico, le piazze, le strade, i parchi e i giardini.

Articolo 139

Obblighi dei proprietari privati

1. I proprietari di fondi urbani, di giardini, orti e cortili, sono tenuti a assicurare le condizioni igieniche dei medesimi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alla predetta norma sono puniti con l'ammenda da 100 a 1000 Sh.So.

CAPO II - IGIENE DELL'ABITATO URBANO E RURALE

Articolo 140

Piani regolatori

Le Amministrazioni Municipali provvedono a norma di legge alla redazione di piani regolatori, quando ciò sia necessario per la costruzione e il miglioramento di aggregati urbani o rurali. Detti piani regolatori devono essere sottoposti anche all'approvazione del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, e nei casi più rilevanti del Consiglio Superiore di Sanità.

Articolo 141

Regolamenti Municipali

I regolamenti municipali d'igiene devono prevedere e disciplinare le seguenti caratteristiche delle abitazioni :

- a) orientamento;
- b) cubatura d'aria e ventilazione;
- c) illuminazione naturale;
- d) provvista dell'acqua potabile;

- e) umidità;
- f) servizi igienici;
- g) eliminazione dei rifiuti.

#### Articolo 142

##### Progetti di edifici

1. I progetti di edifici pubblici, locali pubblici, ospedali, alberghi, mercati, mattatoi, complessi industriali, devono essere sottoposti all'approvazione igienica del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, e nei casi di maggior rilievo, al parere definitivo del Consiglio Superiore di Sanità.
2. I progetti di costruzione, ricostruzione, sopraelevazione o modificazione di altri edifici devono essere sottoposti al parere igienico dell'Ufficiale Sanitario.

#### Articolo 143

##### Giudizio di abitabilità

1. Il giudizio di abitabilità di pubblici o privati edifici spetta rispettivamente al Direttore Regionale dei Servizi Sanitari o all'Ufficiale Sanitario.
2. Il giudizio di non abitabilità di pubblici o privati edifici spetta esclusivamente al Direttore Regionale dei Servizi Sanitari.
3. L'ordine di sgombero di edifici non abitabili è emanato dal Governatore Regionale.

Articolo 144

Progetti di fognature

1. I progetti di fognature dinamiche o meccaniche devono essere sottoposti all'approvazione igienica del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, e in casi di maggior rilievo al parere definitivo del Consiglio Superiore di Sanità.
2. I progetti di fognature statiche devono essere sottoposti all'approvazione igienica dell'Ufficiale Sanitario.

Articolo 145

Sanzioni penali

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle norme di cui ai precedenti articoli è punito con l'ammenda da 100 a 10.000 Sh.So., e può essere obbligato alla demolizione o al rifacimento delle opere effettuate.

Articolo 146

Alloggi ai lavoratori

Nei casi in cui la legge o il contratto collettivo fanno obbligo ai proprietari di aziende di fornire ai propri dipendenti un alloggio, questo deve essere idoneo all'uso dal punto di vista igienico.

### Articolo 147

#### Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con l'ammenda da 200 a 5.000 Sh.So., e possono essere obbligati dal Governatore Regionale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, all'esecuzione delle modifiche o dei lavori necessari.

### Articolo 148

#### Nettezza dei centri abitati

1. Le Amministrazioni Municipali sono tenute ad assicurare un servizio efficiente per l'allontanamento e lo smaltimento delle spazzature stradali e domestiche nei centri abitati.
2. Le Amministrazioni Municipali possono inoltre costruire e mantenere, depositi per la raccolta, la conservazione e l'utilizzazione del letame prodotto nelle stalle esistenti nell'aggregato urbano e rurale, secondo speciali norme regolamentari.

### Articolo 149

#### Stalle nei centri abitati

1. Il ricovero di bestiame nell'aggregato urbano è ammesso in stalle costruite secondo le norme regolamentari, e tenute in buono stato igienico.
2. Il letame deve essere giornalmente allontanato o conservato nei depositi.

3. I contravventori alle precedenti norme sono puniti con l'ammenda fino a 300 Sh.So.

#### Articolo 150

##### Modifiche e miglioramenti

1. I proprietari di stalle nell'aggregato urbano sono tenuti ad apportarvi le modifiche e i miglioramenti igienici prescritti dall'Ufficiale Sanitario.
2. In caso di inadempienza e di impossibilità, le Autorità municipali, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, possono ordinare la chiusura delle stalle medesime.

### CAPO III - IGIENE DEGLI ALBERGHI E DEI LOCALI PUBBLICI

#### Articolo 151

##### Progetti alberghieri

I progetti di costruzione, di trasformazione, di adattamento o di ampliamento di alberghi devono essere sottoposti all'approvazione igienica del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, e in casi di speciale rilievo anche a quella del Consiglio Superiore di Sanità.

#### Articolo 152

##### Obbligo dei proprietari e gestori di alberghi

1. I proprietari e i gestori di alberghi hanno l'obbligo di mantenere i medesimi in ottimo stato igienico.
2. I proprietari di alberghi hanno inoltre l'obbligo di apportare quelle modifiche o quei miglioramenti di carattere

igienico eventualmente prescritti dalle Autorità competenti.

### Articolo 153

#### Vigilanza igienica

La vigilanza igienica sugli alberghi spetta agli Ufficiali Sanitari.

### Articolo 154

#### Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle precedenti norme sono puniti con l'ammenda da 250 a 5.000 Sh. So.
2. In caso di recidiva, di rifiuto o di impossibilità da parte dei proprietari di apportare le modifiche prescritte per ragioni igieniche, il Governatore Regionale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, può ordinare la chiusura dell'albergo.

### Articolo 155

#### Obbligo dei proprietari e gestori di altri locali aperti al pubblico

1. I proprietari e i gestori di locali aperti al pubblico per spettacolo o ristoro, hanno l'obbligo di mantenere in ottimo stato igienico i medesimi.
2. I proprietari di detti locali sono inoltre tenuti ad apportarvi le modifiche ed i miglioramenti eventualmente prescritti dall'Autorità sanitaria competente.

Articolo 156

Vigilanza igienica

La vigilanza igienica dei predetti locali pubblici spetta all'Ufficiale Sanitario.

Articolo 157

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle precedenti norme sono puniti con l'ammenda da 150 a 5.000 Sh.So.
2. In caso di recidiva, di rifiuto o d'impossibilità da parte dei proprietari di apportare le modifiche ed i miglioramenti prescritti per ragioni igieniche, il Governatore Regionale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, può ordinare la chiusura del locale.

CAPO IV - TUTELA DEL VICINATO

Articolo 158

Istituzione d'industrie ed altre attività

L'istituzione d'industrie, manifatture, depositi di prodotti industriali deve essere autorizzata dal Governatore Regionale, su parere favorevole del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari ed in casi di speciale rilievo dal Consiglio Superiore di Sanità.



Articolo 159

Industrie insalubri

Le industrie insalubri devono essere istituite solamente fuori ed a congrua distanza dall'abitato.

Articolo 160

Definizione legale

Industrie insalubri devono considerarsi quelle emananti vapori irritanti, pulviscoli nocivi o cattivi odori.

Articolo 161

Industrie ed installazioni rumorose

1. Le industrie rumorose devono essere situate fuori ed a congrua distanza dall'abitato.
2. La stessa norma vale anche per le installazioni di macchinari rumorosi, a qualunque scopo destinati.

Articolo 162

Sanzioni

Il contravventore alle norme dei precedenti articoli è punito con l'ammenda da 600 a 10.000 Sh.So., ed è inoltre tenuto all'immediata rimozione delle industrie o dei macchinari.

CAPO V - TUTELA DELL'AMBIENTE RURALE

Articolo 163

Stalle negli aggregati rurali

Le stalle negli aggregati rurali devono essere costruite secondo le norme stabilite con speciale regolamento, e devono essere tenute in buone condizioni igieniche.

Articolo 164

Concimaie

Le stalle nell'aggregato rurale che ricoverano più di due bovini adulti, ovvero più di cinque caprini od ovini adulti, devono essere fornite di concimaia, costruita secondo le norme regolamentari.

Articolo 165

Sanzioni

Il contravventore alle norme dei precedenti articoli è punito con l'ammenda fino a 250 Sh.So. In caso di recidiva, di rifiuto o d'impossibilità di adempiere l'obbligo legale, le Amministrazioni Municipali, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, possono ordinare la chiusura delle stalle.

TITOLO V - IGIENE DELL'ALIMENTAZIONE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 166

Vigilanza igienica

1. Alla vigilanza igienica degli alimenti e bevande sono preposti il Ministero della Sanità, i Direttori Generali dei Servizi Sanitari, i Medici Distrettuali e gli Ufficiali Sanitari, con l'ausilio dei Vigili Sanitari.
2. A tal fine, i predetti organi possono compiere in qualsiasi momento ispezioni agli stabilimenti o locali di produzione o di smercio di alimenti o bevande.

Articolo 167

Analisi obbligatorie

Il Laboratorio Principale d'Igiene e Profilassi, i Laboratori Regionali, qualsiasi laboratorio specializzato devono eseguire le analisi che siano loro richieste dalle Autorità sanitarie per accertare la genuinità e la salubrità di alimenti o bevande.

CAPO II - ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 168

Produzione alimentare

E' subordinata all'autorizzazione del Ministero della Sanità l'apertura di stabilimenti per produzione di:

- a) prodotti alimentari di qualsiasi specie (ivi compresi il

latte e i suoi derivati, gli sciroppi o i succhi di frutta;

b) bevande alcoliche, birra e similari, essenze.

### Articolo 169

#### Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da 200 a 10.000 Sh.So., e sono inoltre tenuti ad eseguire le modifiche ed i miglioramenti prescritti dall'Autorità sanitaria. In caso di rifiuto o d'impossibilità di adempiere l'obbligo legale, il Governatore Regionale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, può ordinare la chiusura degli stabilimenti o locali predetti.

### Articolo 170

#### Importazione, esportazione, deposito di sostanze alimentari

1. L'importazione, l'esportazione e il deposito di prodotti alimentari di qualsiasi genere, di bevande alcoliche, birra e similari, sciroppi, succhi, essenze, sono soggetti all'autorizzazione del Ministero della Sanità.

2. I contravventori sono puniti con l'ammenda da 200 a 10.000 Sh.So.

### Articolo 171

#### Sanzioni

1. La produzione e il commercio di alimenti o bevande non genuine, corrotte od adulterate, sono puniti a norma del Codice Penale.

2. Il Governatore Regionale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, può inoltre ordinare la chiusura dei locali di produzione o di smercio, per un periodo da un mese ad un anno, o in via definitiva.

CAPO III - RECIPIENTI USATI PER LA PRODUZIONE O CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E BEVANDE, ED OGGETTI DI GOMMA DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE INFANTILE

Articolo 172

Recipienti

1. I recipienti destinati alla produzione o conservazione di alimenti o bevande devono rispondere ai requisiti igienici stabiliti dal regolamento, e non devono contenere sostanze nocive alla salute pubblica.
2. I recipienti, le scatole, gli involucri chiusi contenenti prodotti alimentari destinati al commercio debbono indicare esteriormente il loro contenuto.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle norme dei precedenti commi sono puniti con l'ammenda da 100 a 250 Sh.S. In caso di recidiva o di grave danno per la salute pubblica, il Governatore Regionale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, può inoltre ordinare la chiusura dell'esercizio da un mese ad un anno, o in via definitiva.
4. I recipienti e i prodotti alimentari dannosi o pericolosi per la salute pubblica sono soggetti a confisca e a distruzione, a spese del contravventore.

Articolo 173

Composizione

1. La gomma elastica vulcanizzata degli oggetti comunque destinati ad essere usati per l'alimentazione infantile non deve contenere sostanze nocive.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pone in commercio tali oggetti contenenti sostanze nocive, è punito con l'ammenda da 100 a 200 Sh.So.
3. Il materiale di cui sopra è soggetto a confisca e a distruzione, a spese del contravventore.

CAPO IV - USO DI SOSTANZE NOCIVE NELLA PREPARAZIONE  
DI ALIMENTI O BEVANDE

Articolo 174

Uso di sostanze nocive

Nella preparazione di alimenti o bevande è proibito l'uso delle seguenti sostanze:

- a) colori od altre sostanze nocive;
- b) etere amilico, alcool metilico ed altri alcool diversi dal metilico.

Articolo 175

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle norme del precedente articolo è punito con l'ammenda da 100 a 300 Sh.So.

2. In caso di recidiva, il Governatore Regionale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, può ordinare la sospensione del contravventore dalla particolare attività industriale o commerciale, per un periodo da tre mesi ad un anno, o in via definitiva.
3. Gli alimenti e bevande di cui al primo comma sono soggetti a confisca e a distruzione, a spese del contravventore.

CAPO V - PERSONALE ADDETTO ALLA PREPARAZIONE O VENDITA  
DI ALIMENTI O BEVANDE

Articolo 176

Obblighi del personale

1. Le persone addette alla preparazione, manipolazione o vendita di alimenti o bevande, devono essere sottoposte all'atto dell'assunzione, e periodicamente, al controllo dell'Ufficiale Sanitario, e devono essere munite di apposito certificato medico rilasciato dal predetto Ufficiale.
2. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a 150 Sh.So., e restano sospesi dal lavoro fino a quando non abbiano regolarizzato la loro posizione ai sensi del precedente comma.

Articolo 177

Sanzioni per l'imprenditore

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque impiega per la preparazione, la manipolazione o la vendita di alimenti o bevande, persone che non sono in possesso del certificato di cui nell'articolo precedente, è punito con l'ammenda

da 300 a 600 Sh.So.

2. Se del fatto è derivato danno alla salute pubblica, il contravventore è inoltre sospeso dalla particolare attività industriale e commerciale dal Governatore Regionale, su proposta del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari, per un periodo da sei mesi ad un anno, o in via definitiva.

TITOLO VI - IGIENE DEGLI OGGETTI DI USO DOMESTICO O  
PERSONALE

Articolo 178

Sostanze coloranti

E' vietato l'uso di sostanze nocive per la colorazione di :

- a) stoffe per abiti, mobili, tappezzerie;
- b) carte da parati;
- c) foglie e fiori artificiali;
- d) oggetti di cartoleria;
- e) candele;
- f) paralumi e simili.

Articolo 179

Prescrizioni per il commercio

1. E' proibito l'uso di colori nocivi per la preparazione di dentifrici, saponi comuni e per la colorazione di giocattoli.

2. I cosmetici, le tinture ed altre sostanze adoperate per tingere la barba o la pelle, devono essere contenuti in confezioni fornite di etichetta, con l'indicazione della composizione chimica, e della eventuale nocività derivante dall'uso.



Articolo 180

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle norme dei due precedenti articoli sono puniti con l'ammenda da 300 a 600 Sh. So.

TITOLO VII- IGIENE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA

Articolo 181

Norme regolamentari

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro ha la facoltà di emanare norme regolamentari per l'igiene e la tutela della maternità e dell'infanzia.

Articolo 182

Istituti di istruzione per puericultrici ed ostetriche

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro può istituire corsi di puericoltura presso l'Ospedale generale di Mogadiscio e presso gli Ospedali Regionali, nonché Scuole di Ostetricia presso i predetti Ospedali.

Articolo 183

Servizio ostetrico

Il servizio ostetrico è espletato esclusivamente da diplomate in ostetricia presso Scuole od Istituti legalmente riconosciuti.

Articolo 184

Intervento medico o specialistico

1. L'ostetrica, nell'esercizio della sua assistenza presso gestanti, partorienti, puerpere, deve chiedere l'intervento medico o specialistico, ogni volta che riscontri fatti irregolari.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ostetrica che si renda indipendente a tale obbligo è punita con l'ammenda da 50 a 500 Sh.So.; e in caso di recidiva, con l'arresto da uno a tre mesi.

Articolo 185

Denuncia obbligatoria

1. L'ostetrica ha l'obbligo della denuncia all'Ufficiale Sanitario delle nascite d'infanti deformati, nel termine di ventiquattro ore.
2. L'ostetrica che omette la denuncia di cui sopra è punita con l'ammenda da 20 a 50 Sh.So.

TITOLO VIII - IGIENE SCOLASTICA

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 186

Aule scolastiche

Le aule scolastiche, il loro arredamento e la distribuzione degli studenti nelle medesime, devono corrispondere ai requisiti igienici prescritti dai regolamenti.

Articolo 187

Educazione scolastica speciale

Le Autorità scolastiche debbono adottare speciali misure per l'educazione scolastica dei bambini gracili, frenastonici, epilettici e balbuzienti, ciechi e sordomuti anche - occorrendo - con l'istituzione di scuole o classi speciali.

Articolo 188

Orari scolastici

Gli orari scolastici devono essere regolati in maniera da concedere un piccolo intervallo tra una lezione ed un'altra, ed un adeguato intervallo ricreativo tra la terza e le successive ore d'insegnamento.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE IGIENICA DELLE SCUOLE

Articolo 189

Vigilanza igienica delle scuole

1. La vigilanza igienica delle Scuole è affidata al Medico Scolastico, che è alle dipendenze del Direttore Regionale dei Servizi Sanitari ed ha rapporti di stretta collaborazione con l'Ufficiale Sanitario.
2. Il Medico Scolastico può essere temporaneamente sostituito dall'Ufficiale Sanitario o dal Medico Distrettuale.

Articolo 190

Obblighi del medico scolastico

Al Medico Scolastico è fatto obbligo di visitare all'atto dell'apertura, e poi periodicamente, le scuole che gli sono affidate; di sorvegliare sull'igiene personale degli scolari, su quella degli edifici scolastici e dei servizi; e di curare la profilassi delle malattie.

Articolo 191

Vigilatrici scolastiche

Vigilatrici scolastiche in numero adeguato coadiuvano il Medico scolastico, ed hanno l'obbligo di eseguire quanto egli prescrive.

Articolo 192

Carte biografiche

Sono obbligatori nelle Scuole la compilazione e l'aggiornamento delle carte biografiche e, ove possibile, delle cartelle radiologiche degli studenti.

Articolo 193

Insegnamento delle norme igieniche

L'insegnamento scolastico delle fondamentali norme d'igiene è obbligatorio, a norma di regolamenti.

Articolo 194

Profilassi delle malattie infettive nelle Scuole

La profilassi delle malattie infettive nelle Scuole è basata sui metodi seguenti:

- a) sorveglianza generale sugli alunni ed insegnanti da parte del Medico Scolastico e delle Vigilatrici;
- b) controllo delle cause di assenza, con visita a domicilio;
- c) allontanamento dalla Scuola degli alunni colpiti dalla malattia infettiva o che abbiano avuto contatti o convivenza con gli ammalati, per il periodo necessario;
- d) vaccinazioni;
- e) disinfezione e chiusura della Scuola.

Articolo 195

Disinfezione delle Scuole

La disinfezione delle Scuole deve essere eseguita almeno una volta all'anno. Disinfezioni straordinarie possono essere ordinate in qualsiasi momento, dall'Ufficiale Sanitario, su richiesta del Medico Scolastico.

Articolo 196

Chiusura delle Scuole

1. In caso di malattie gravi e diffusibili, l'Ispettore Regionale Didattico, su richiesta dell'Ufficiale Sanitario, ordina la chiusura totale o parziale della Scuola per il periodo

necessario alle operazioni di disinfezione o, se la gravità della situazione l'impone, per il periodo d'incubazione della malattia medesima, o per un periodo a suo giudizio diverso.

2. Il provvedimento può essere esteso a tutte le scuole del Municipio, del Distretto o della Regione.
3. Dei provvedimenti di cui sopra deve darsi comunicazione immediata al Governatore Regionale e al Ministero della Sanità.

## TITOLO IX - IGIENE DEL LAVORO

### CAPO I - TUTELA IGIENICA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

#### Articolo 197

##### Ambienti di lavoro

Gli ambienti di lavoro di qualsiasi tipo, industriale, commerciale o agricolo, devono essere predisposti in maniera da garantire la tutela igienica dei lavoratori.

#### Articolo 198

##### Industrie speciali

Nelle industrie in cui vengono adoperate o prodotte sostanze asfissianti, tossiche, infettanti, corrosive, infiammabili od esplosive, gli operai devono essere preventivamente avvertiti circa l'eventuale possibile danno, ed istruiti sulla prevenzione di esso.

Articolo 199

Custodia di sostanze nocive

Le sostanze di cui al precedente articolo devono essere custodite in speciali depositi ed in recipienti adatti.

CAPO II - ASSISTENZA MEDICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Articolo 200

Visita medica dei lavoratori

1. Nelle lavorazioni in cui vengono prodotte od adoperate sostanze tossiche od infettanti, è prescritta la visita medica preventiva dei lavoratori, e la successiva periodica, per l'accertamento dell'idoneità dei medesimi a potere essere impiegati e a continuare il lavoro nelle lavorazioni medesime.
2. La visita è affidata ad un medico fiduciario, e in mancanza di questo all'Ufficiale Sanitario od al Medico Distrettuale.

Articolo 201

Soccorso d'urgenza

1. Il soccorso d'urgenza deve essere garantito ai lavoratori, per opera di un medico qualificato, di cui in ogni momento si possa avere l'opera.
2. Nelle lavorazioni in cui è prescritta la cassetta di pronto soccorso, o la camera di pronto soccorso e medicazione, vi deve essere la presenza di un infermiere qualificato.

Articolo 202

Materiale Sanitario

1. In qualsiasi posto di lavoro collettivo vi deve essere un pacchetto di medicazione.
2. Oltre ai casi previsti dall'articolo 92 del Codice del Lavoro, sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso, le imprese in cui vi siano rischi di asfissia, scoppi, avvelenamenti, infezioni, e che occupino almeno cinque dipendenti; e tutte quelle che occupino almeno dieci dipendenti. Sono inoltre obbligate a tenere una camera di pronto soccorso e medicazione, tutte le imprese che occupino almeno cinquanta dipendenti.
3. Nelle grandi industrie il servizio di pronto soccorso deve essere decentrato e proporzionato al numero dei dipendenti.

CAPO III - TUTELA IGIENICA DEL LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI

Articolo 203

Ammissione al lavoro

Salvo quanto diversamente disposto dal Codice del Lavoro, sono ammessi al lavoro i minori che abbiano compiuto i 14 anni d'età, ed in casi speciali, previsti dal regolamento, le persone che abbiano compiuti i 16 o 18 anni d'età.



Articolo 204

Accertamento dell'idoneità fisica

L'accertamento dell'idoneità fisica al lavoro delle donne e dei minori è regolato dalle norme del Codice del Lavoro e di altre leggi complementari.

Articolo 205

Divieto di lavori notturni, faticosi od insalubri

E' vietato l'impiego delle donne e dei minori in lavori notturni, faticosi od insalubri.

Articolo 206

Limitazione dei carichi

Devono essere adeguatamente limitati i carichi, nel trasporto di pesi, per le donne o i minori.

Articolo 207

Riposo intermedio

Le donne e i minori devono usufruire di un adeguato periodo di riposo intermedio, durante l'orario di lavoro.

Articolo 208

Controllo medico periodico

Le donne e i minori devono essere sottoposti a controllo medico periodico.

CAPO IV - TUTELA DELLA MATERNITA'

Articolo 209

Donne gestanti

Alle donne gestanti deve essere concesso un congruo periodo di riposo prima e dopo il parto.

Articolo 210

Allattamento

Alle donne devono essere concessi due intervalli di riposo, per attendere all'allattamento della prole, durante l'orario di lavoro.

Articolo 211

Camera di allattamento

Nelle industrie dove sono impiegate più di dieci donne in età feconda, deve esistere una camera d'allattamento.

CAPO V - TUTELA DEL LAVORO A DOMICILIO

Articolo 212

Elenco dei lavoratori a domicilio

I datori di lavoro devono tenere un elenco dei lavoratori a domicilio alle loro dipendenze.

Articolo 213

Lavori pericolosi

E' vietato effettuare a domicilio lavorazioni, che per mancanza di impianti profilattici possono riuscire pericolose.

Articolo 214

Industrie alimentari

E' vietato di servirsi di lavoratori a domicilio per industrie di prodotti alimentari.

CAPO VI - SICUREZZA PERSONALE DEI LAVORATORI

Articolo 215

Protezione dei lavoratori

1. La protezione dei lavoratori dai danni originati dal lavoro è obbligatoria, a norma dell'articolo 89 del Codice del Lavoro.
2. Essa deve, in ogni caso, garantire:
  - a) l'igiene personale e l'educazione del lavoratore;
  - b) la bonifica degli ambienti di lavoro;
  - c) l'uso di maschere, apparecchi respiratori, e di ogni altro mezzo atto a proteggere il lavoratore.

Articolo 216

Fattori dannosi

E' obbligatoria la protezione del lavoratore dai danni che nell'ambiente di lavoro possono derivare da radiazioni, alte temperature, difetti d'illuminazione, elettricità, eccessiva umidità, rumori e vibrazioni, esalazioni ed altri fattori dannosi.

Articolo 217

Lavori speciali

Norme speciali per la protezione dell'operaio nei lavori in condizione di aumentata pressione, e nei lavori in miniere e gallerie, sono sancite nella speciale regolamentazione riguardante l'igiene del lavoro.

CAPO VII - VIGILANZA SULLE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA  
IGIENICA DEL LAVORO

Articolo 218

Organi di vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle norme riguardanti le condizioni igieniche del lavoro è esercitata dagli Organi centrali e periferici dell'Amministrazione sanitaria, su richiesta degli Organi ispettivi del Lavoro o direttamente in collaborazione con gli stessi.

Articolo 219

Sanzioni per i contravventori

I contravventori alle disposizioni del presente Titolo sono puniti con le sanzioni penali ed amministrative di cui all'art. 142 del Codice del Lavoro.

Articolo 220

Verbali di accertamento

1. I verbali di accertamento relativi alla predette infrazioni sono elevati, e le contravvenzioni possono essere conciliate, nei modi previsti dall'articolo 143 del Codice del Lavoro.
2. In caso di contrasto tra l'Autorità sanitaria e gli Organi Ispettivi del Lavoro sulle risultanze degli accertamenti effettuati, la decisione in merito all'inoltro all'Autorità giudiziaria del verbale di contravvenzione spetta al Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro, sentiti, ove occorra, gli Organi consultivi centrali della Sanità e del Lavoro.

-----0-----

DISCIPLINA DI SPECIALI ATTIVITA', PROFESSIONI E SERVIZI

TITOLO I - ISTITUZIONI PER RICOVERO E CURA DI AMMALATI

CAPO I - OSPEDALI, INFERMERIE, CASE PER GESTANTI, AMBULATORI

Articolo 221

Autorizzazione ministeriale

1. L'apertura di ospedali, infermerie, case di cura, case per gestanti, istituti psichiatrici e ambulatori non governativi e' subordinata all'autorizzazione del Ministro della Sanita', Veterinaria e Lavoro, sentito il Consiglio Superiore di Sanita'.
2. Sono esclusi dalla precedente disposizione gli studi ed i gabinetti dove si esercita l'attivita' professionale di medici o specialisti liberi esercenti, anche se in essi si praticano cure.

Articolo 222

Sanzioni penali

I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con l'ammenda da 500 a 5.000 Sh.So.

CAPO II - GABINETTI RADIOLOGICI E D'ANALISI

Articolo 223

Autorizzazione governatoriale

L'apertura di gabinetti d'analisi o radiologici a scopo d'accertamento diagnostico per il pubblico e' subordinata all'autorizzazione del Governatore Regionale, sentito il Direttore Regionale dei Servizi Sanitari.

Articolo 224

Sanzioni penali

I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con l'ammenda da 300 a 3.000 Sh.So.

CAPO III - STABILIMENTI ED ISTITUTI PER CURE FISICHE ED

IDROLOGICHE

Articolo 225

Autorizzazione governatoriale

L'apertura di stabilimenti balneari termali per cura con acque minerali, e di istituti o gabinetti per radium-terapia e radioterapia, e' subordinata all' autorizzazione del Governatore Regionale, sentito il Direttore Regionale dei Servizi Sanitari.

Articolo 226

Sanzioni penali

I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con l'ammenda da 200 a 2.000 Sh.So.

CAPO IV.- ISTITUTI PSICHIATRICI

Articolo 227

Istituzioni autorizzate al ricovero degli alienati

Alla cura e alla custodia degli alienati provvedono le seguenti istituzioni:

- a) istituti psichiatrici governativi;

- b) reparti o sezioni psichiatriche degli Ospedali Regionali;
- c) istituti psichiatrici privati.

Articolo 228

Ricovero e dimissione degli alienati

Ferme restando le norme civili, penali e processuali relative al ricovero degli alienati e all'intervento dell'Autorita' giudiziaria, le modalita' del ricovero, della cura o della dimissione degli alienati sono disciplinate da speciale regolamento.

CAPO V - VIGILANZA

Articolo 229

Autorita' competenti

La vigilanza sulle istituzioni di cui ai precedenti Capi e' di competenza del Ministero della Sanita', e localmente dei Direttori Regionali dei Servizi Sanitari.

Articolo 230

Sanzioni amministrative

Il Ministero della Sanita' e i Governatori Regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facolta' di ordinare la chiusura delle predette istituzioni, nel caso in cui siano accertate gravi irregolarita' o violazioni degli obblighi fissati nell'atto di autorizzazione.



TITOLO II - PRODUZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O VELENOSE, DI SPECIALITA' MEDICINALI, DI PRODOTTI CHIMICI E GALLENICI, DI PRESIDI MEDICI E CHIRURGICI.

CAPO I - SOSTANZE STUPEFACENTI

Articolo 231

Organi competenti

Competenti al controllo sanitario sulla produzione, sull'importazione, sull'esportazione e sul commercio delle sostanze stupefacenti sono i seguenti Uffici:

- a) il Servizio Farmaceutico e Rifornimenti del Dipartimento Sanita';
- b) le Direzioni Regionali dei Servizi Sanitari;
- c) gli Uffici dei Medici Distrettuali;
- d) un nucleo specializzato della Guardia di Finanza.

Articolo 232

Elenco ufficiale delle sostanze stupefacenti

L'elenco ufficiale delle sostanze stupefacenti e' approvato con decreto del Ministro della Sanita', Veterinaria e Lavoro, su parere del Consiglio Superiore di Sanita', in accordo alle convenzioni internazionali vigenti in materia.

Articolo 233

1. Salvo quanto previsto nel successivo comma, e' vietata la coltivazione del papavero sonnifero (*papaver somniferum* L.), e di ogni altra pianta i cui principi abbiano azione stupefacente.

2. La coltivazione delle predette piante può essere autorizzata in via eccezionale e a fini sanitari dal Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro, il quale, nel dare l'autorizzazione, deve determinare caso per caso, sentito il Ministero dell'Agricoltura, le condizioni e le garanzie a cui la coltivazione deve essere sottoposta.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori al divieto di cui sopra sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 500 a 5000 Sh.So.

#### Articolo 234

##### Produzione e commercio

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di commercio estero e di valuta, l'importazione, l'esportazione, il transito, la fabbricazione e la vendita delle sostanze stupefacenti indicate nell'elenco ufficiale sono soggette all'autorizzazione del Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro.

2. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai produttori o commercianti di prodotti chimici medicinali che abbiano i requisiti previsti da speciale regolamento. Essa è revocabile in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile del Ministro.

#### Articolo 235

##### Registro di carico e scarico

1. Le persone autorizzate a norma del precedente articolo devono tenere un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori all'obbligo di cui sopra sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 1000 a 5000 Sh.So.

### Articolo 236

#### Importazione ed esportazione

1. L'importazione o l'esportazione di sostanze ad azione stupefacente indicate nell'elenco ufficiale è permessa solo tramite gli Ufficiali doganali a ciò autorizzati, che devono ricevere preventivamente dal Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro un avviso dei permessi d'importazione ed esportazione rilasciati. Lo sdoganamento avviene con le modalità stabilite dal regolamento.

2. L'importazione e l'esportazione delle predette sostanze può essere effettuata anche a mezzo di pacchi postali od aerei, con le modalità stabilite dal regolamento.

### Articolo 237

#### Acquisto e rivendita

L'acquisto e la rivendita a scopo industriale o commerciale delle sostanze stupefacenti è consentito esclusivamente alle persone autorizzate a norma dell'articolo 232 e munite di speciale tessera.

Articolo 238

Buoni acquisto per farmacie

1. Le farmacie possono provvedersi di sostanze stupefacenti da importatori o grossisti, dietro presentazione di richiesta scritta su speciali "buoni acquisto", da staccarsi da apposito registro rilasciato dal Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede, acquista o riceve abusivamente "buoni acquisto" è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1000 a 10.000 Sh.So.

Articolo 239

Consegne

1. Le ditte autorizzate al commercio di sostanze stupefacenti ai sensi dell'articolo 232 e 236, possono consegnare le medesime:
  - a) agli intestatari delle tessere di autorizzazione contro rilascio di ricevuta da distaccarsi dalla tessera stessa, ovvero ai farmacisti contro presentazione dei buoni acquisto, previa in ogni caso identificazione personale del consegnatario;
  - b) a mezzo di pacco raccomandato ed assicurato, secondo speciali modalità previste dal regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alla norma del precedente comma è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammonda da 1000 a 10.000 Sh.So.

Articolo 240

Vendita per corrispondenza

1. La vendita per corrispondenza di sostanze stupefacenti deve essere documentata mediante fattura, buono acquisto e ricevuta postale.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore alle norme del precedente comma è punito con l'ammenda da 200 a 1000 Sh.S.o.

Articolo 241

Depositi materiale sanitario

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili anche agli acquisti e alle vendite effettuate dal Deposito Centrale e dai Depositi Regionali di Materiale Sanitario.

Articolo 242

Prescrizioni mediche

I medici chirurghi ed i veterinari, nel prescrivere sostanze stupefacenti, devono uniformarsi alle disposizioni di speciale regolamento.

Articolo 243

Vendita nelle farmacie

1. Le farmacie possono vendere sostanze stupefacenti a scopo terapeutico solo contro presentazione di ricetta medica, redatta secondo le norme regolamentari.

2. I farmacisti hanno l'obbligo di accertare l'identità personale degli acquirenti, che devono in ogni caso essere di età non inferiore ai diciotto anni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il farmacista che viola le disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da 1000 a 4000 Sh.So.

#### Articolo 244

##### Sanzioni penali

1. La fabbricazione, la detenzione, il commercio e la somministrazione abusiva di sostanze stupefacenti, l'agevolazione dolosa al consumo di tali sostanze, nonché l'abuso di esse, sono puniti a norma degli articoli 362, 343 e 564 del Codice Penale.

2. Le sostanze stupefacenti rinvenute dalla pubblica Autorità nell'accertamento di tali reati, sono soggette a confisca.

#### Articolo 245

##### Sanzioni amministrative

Le licenze di esercizio relative a locali adibiti anche occasionalmente allo spaccio o all'agevolazione dolosa al consumo di sostanze stupefacenti, sono sospese o revocate dall'Autorità amministrativa competente, a seconda della gravità del fatto.

CAPO II - SOSTANZE VELENOSE

Articolo 246

Elenco ufficiale delle sostanze velenose

L'elenco ufficiale delle sostanze velenose è approvato con Decreto del Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Articolo 247

Produzione e commercio

1. La produzione, l'importazione, l'esportazione e il commercio di sostanze velenose sono subordinati all'autorizzazione del Ministero della Sanità.
2. Tale autorizzazione può essere concessa alle seguenti categorie:
  - a) farmacisti;
  - b) droghieri;
  - c) fabbricanti di prodotti chimici;
  - d) altre persone che, per necessità industriali, agricole o commerciali, impiegano tali sostanze.

Articolo 248

Registro di carico e scarico

1. Le persone autorizzate a sensi del precedente articolo devono tenere un speciale registro di carico e scarico, con l'indicazione del quantitativo e della qualità delle sostanze velenose vendute giornalmente, nonchè del nome, cognome,

domicilio, arte o professione dell'acquirente.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori al predetto obbligo sono puniti con l'ammenda da scellini somali 100 a 1000. In caso di recidiva, è inoltre possibile la sospensione dell'attività professionale o commerciale, da tre a sei mesi.

#### Articolo 249

##### Custodia

1. Le persone autorizzate a sensi dell'articolo 245, e chiunque faccia uso per l'esercizio della professione di sostanze velenose, deve tenere le medesime ben custodite ai sensi del regolamento.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alla norma del precedente comma, è punito con l'ammenda da 250 a 1000 Sh.So. o con l'arresto fino ad un anno.

#### Articolo 250

##### Vendita

1. Salvo le eccezioni stabilite dal regolamento la vendita delle sostanze velenose di cui all'elenco ufficiale può essere fatta esclusivamente a persone conosciute, che comprovino mediante attestato di polizia la loro necessità d'impiegare le sostanze stesse per l'esercizio della propria attività professionale o della propria arte.



Articolo 251

Detenzione e vendita abusiva

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente detiene o vende sostanze velenose è punito con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da 500 a 5000 Sh.So.

CAPO III -- SPECIALITÀ MEDICINALI, PRODOTTI CHIMICI E  
PREPARATI GALENICI.

Articolo 252

Produzione e commercio

1. La produzione, l'importazione, l'esportazione e il commercio delle specialità medicinali devono essere autorizzate dal Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Tale autorizzazione può essere revocata con provvedimento motivato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle norme del precedente comma è punito con l'ammenda da 1000 a 3000 Sh.So.

Articolo 253

Registrazione

1. Qualsiasi specialità medicinale nazionale od estera prima di poter essere ammessa al commercio deve essere registrata dal Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro, sentito il Consiglio Superiore di Sanità e previa le analisi necessarie.

2. La registrazione può essere discrezionalmente revocata; e, ove ciò sia necessario, può essere altresì disposta la distruzione del prodotto.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alla norma di cui al primo comma sono puniti con l'ammenda da 1000 a 5000 Sh.Sol., e in caso di recidiva anche con l'arresto da uno a sei mesi, o con la sospensione dell'attività commerciale o professionale per un periodo di tempo non inferiore.

#### Articolo 254

##### Elenco ufficiale

L'elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate è pubblicato ogni anno dal Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro.

#### Articolo 255

##### Fabbriche e laboratori

Le fabbriche ed i laboratori che producono specialità medicinali, prodotti chimici o preparati galenici devono uniformarsi alle norme stabilite con regolamento speciale.

#### Articolo 256

##### Preparazioni galeniche

Tutte le farmacie devono avere un annesso laboratorio per le preparazioni galeniche.

Articolo 257

Pubblicità dell'elenco ufficiale

1. Tutte le farmacie devono tenere a disposizione del pubblico l'elenco delle specialità medicinali registrate dal Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro.
2. I contravventori alla norma del precedente comma sono puniti con l'ammenda da Lit. 100 a 250.

Articolo 258

Ricette mediche

Il Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro pubblica ogni anno l'elenco delle specialità medicinali per cui è richiesta la ricetta medica.

Articolo 259

Vendita di campioni

Non è ammessa la vendita delle specialità medicinali inviate come campioni.

Articolo 260

Depositi e magazzini

1. I depositi e i magazzini per il commercio all'ingrosso di prodotti chimici o preparati farmaceutici devono essere diretti da un chimico-farmacista o da un farmacista.

2. I contravventori sono puniti con l'ammenda da Sh.So. 500 a 1000. In caso di recidiva il Ministero della Sanità dispone la chiusura, temporanea o definitiva, dei depositi o dei magazzini predetti.

#### CAPO IV - PRESIDI MEDICI E CHIRURGICI

##### Articolo 261

##### Produzione e commercio

1. La produzione e il commercio dei presidi medici e chirurgici devono essere autorizzati dal Ministero della Sanità.
2. I produttori e i commercianti devono uniformarsi alle norme stabilite dal regolamento.

##### Articolo 262

##### Sanzioni

1. I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 1000 a 3000 Sh.So.
2. In caso di recidiva il Ministero della Sanità può inoltre ordinare la chiusura delle fabbriche, dei negozi o dei depositi per un periodo da sei mesi ad un anno, o in via definitiva.
3. I presidi medici e chirurgici, fabbricati o messi in commercio abusivamente, sono soggetti a confisca.

CAPO V - OGGETTI DI GOMMA DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE

Articolo 263

Produzione e commercio

Sono vietati la produzione, il commercio, l'importazione o l'esportazione dei seguenti oggetti:

- a) Succhiatoi per lattanti non formati di gomma elastica piena;
- b) poppatoi a tubo, o parti di essi.

Articolo 264

Sanzioni

I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con l'ammenda da Sh. So. 100 a 3000.

TITOLO III - SERVIZIO FARMACEUTICO

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 265

Farmacie e rivendite

1. Il servizio farmaceutico è esercitato esclusivamente da farmacie autorizzate dal Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro e poste sotto la direzione di un laureato in farmacia.
2. Nelle località sprovviste di farmacia, lo stesso Ministero può tuttavia autorizzare in via temporanea rivendite al pubblico di medicinali, con le modalità ed alle condizioni

stabilite dal regolamento, fino al momento in cui si renda possibile l'istituzione di una farmacia.

#### Articolo 266

##### Farmacopea Ufficiale

1. Il Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro provvede alla pubblicazione di una Farmacopea Ufficiale, ed alla sua revisione almeno ogni tre anni.
2. Allegato alla Farmacopea Ufficiale è l'elenco dei prodotti farmaceutici per la cui vendita è prescritta una ricetta medica.

#### Articolo 267

##### Elenco medicinali per le rivendite

Le rivendite di cui al secondo comma dell'articolo 265 possono vendere solamente i medicinali indicati in un elenco speciale, compilato dal Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro.

### CAPO II - AUTORIZZAZIONI

#### Articolo 268

##### Capoluoghi di Regione

Per ogni capoluogo di Regione il Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro può autorizzare l'apertura di almeno una farmacia.

Articolo 269

Centri urbani

Per i maggiori centri urbani, il numero delle farmacie è stabilito dal Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro.

Articolo 270

Intrasmissibilità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'apertura e gestione di farmacie e di rivendite di medicinali sono strettamente personali, e non possono essere cedute o trasferite ad altri.

Articolo 271

Istituti governativi

Gli istituti di ricovero e cura governativi possono tenere una farmacia solamente per i bisogni interni.

Articolo 272

Istituti privati

Gli istituti di ricovero e cura privati possono tenere una farmacia per i bisogni interni, su autorizzazione del Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro.

Articolo 273

Norme regolamentari

La richiesta e il rilascio delle autorizzazioni per farmacie o per rivendite, nonché l'esercizio delle farmacie o delle rivendite, sono disciplinati da regolamento speciale.

CAPO III -- SANZIONI

Articolo 274

Apertura abusiva di farmacie

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque apre od esercita una farmacia senza la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto da 1 a 3 mesi e con l'ammenda da 1000 a 6000 Sh.So., ed è inoltre obbligato alla chiusura immediata dell'esercizio.

Articolo 275

Apertura abusiva di rivendite

Chiunque apre od esercita una rivendita di medicinali senza la prescritta autorizzazione è punito con l'ammenda da 500 a 3000 Sh.So., ed è inoltre obbligato alla chiusura immediata dell'esercizio.



TITOLO IV - SERVIZIO SANITARIO

Articolo 276

Servizio sanitario

Il servizio sanitario è esercitato dai competenti organi dello Stato e dai liberi professionisti di cui all'art. 40 del presente Codice.

Articolo 277

Status giuridico

Lo stato giuridico degli esercenti professioni ed arti sanitarie è regolato dalle norme generali della legge, e da quelle particolari dei regolamenti e degli statuti previsti nell'art. 43.

Articolo 278

Denunce obbligatorie

Fermo restando quanto previsto dalle norme processuali penali, i medici chirurghi hanno sempre l'obbligo di denunciare i seguenti fatti, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria professione:

- a) le cause di morte, entro ventiquattro ore dall'avvenuto decesso, al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario;
- b) gli aborti, entro quarantotto ore dal fatto, al Direttore dei Servizi Sanitari;
- c) la nascita di infanti deformati, entro quarantotto ore dal parto, al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario;

- d) i casi di lesione personale da cui sia derivata o possa derivare inabilità anche temporanea al lavoro, entro quarantotto ore dal fatto, al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario.

#### Articolo 279

##### Modalità delle denunce

Le denunce di cui al precedente articolo devono essere effettuate nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.

#### Articolo 280

##### Sanzioni per l'omessa denuncia

I medici chirurghi che omettono le denunce obbligatorie sono puniti con le pene stabilite nel Codice Penale, e con le altre sanzioni civili e amministrative previste da leggi e regolamenti speciali.

#### Articolo 281

##### Sterilità temporanea o permanente

I trattamenti medico-chirurgici da cui derivi o possa derivare sterilità temporanea o permanente, praticati da medici-chirurghi a scopo terapeutico, come da regolare attestazione depositata presso gli Uffici dell'Autorità Sanitaria, esulano dalle sanzioni di cui agli art. 552 o 585 del Codice Penale.

TITOLO V - SERVIZIO MORTUARIO

Articolo 282

Inumazione, tumulazione, cremazione

Sono consentite l'inumazione, la tumulazione e la cremazione.

Articolo 283

Rilascio del "nulla osta"

Il "nulla osta" all'inumazione, alla tumulazione e alla cremazione è rilasciato dall'Ufficiale Sanitario territorialmente competente, salvo quanto previsto dalle norme processuali penali in caso di sospetto di reato.

Articolo 284

Autopsie

1. Le Autopsie possono essere praticate da medici chirurghi sui deceduti in Ospedale o fuori, qualora vengano richieste rispettivamente dai Capi Reparti o dall'Ufficiale Sanitario, ovvero ordinate dall'Autorità Giudiziaria per motivi previsti dalla legge.
2. I familiari del defunto possono far richiesta di esenzione dall'autopsia, qualora la causa mortis sia già stata accertata.

## Articolo 285

### Trapianti terapeutici

Il prelevamento di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere praticato in base a preventiva autorizzazione del defunto, ovvero a seguito di autorizzazione dei suoi più prossimi parenti entro il secondo grado.

## Articolo 286

### Cimiteri

In ogni circoscrizione municipale vi deve essere almeno un cimitero a sistema d'inumazione, con i servizi stabiliti dal regolamento di polizia mortuaria.

## Articolo 287

### Distanze legali

I cimiteri devono essere posti alla distanza di almeno trecento metri dai centri abitati, con area circostante di rispetto del raggio di almeno duecento metri.

## Articolo 288

### Tombe private

1. Il seppellimento in luogo diverso dal cimitero è ammesso solamente in tombe private, che devono essere situate alla medesima distanza dall'abitato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alla norma del precedente comma è punito con l'ammenda da 100 a 150 Sh. So.

Articolo 289

Cimiteri speciali

Il Ministero della Sanità ha facoltà di concedere l'istituzione di cimiteri speciali per comunità straniere, enti religiosi o morali.

Articolo 290

Cremazione

La cremazione deve essere effettuata in crematoi autorizzati dal Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro, con l'osservanza delle norme del regolamento di polizia mortuaria.

Articolo 291

Speciali onoranze

Il Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro ha facoltà di autorizzare l'inumazione o la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, allorchè debbano essere rese speciali onoranze alle salme.

Articolo 292

Trasferimento di salme da o per l'estero

L'introduzione di salme nel territorio della Repubblica dall'estero ed l'invio di salme dal territorio della Repubblica all'estero, devono essere autorizzati dal

Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

Articolo 293

Trasferimento di salme nell'interno

Il Sindaco autorizza l'introduzione delle salme nella circoscrizione municipale di sua competenza.

Articolo 294

Trasporto ed esumazione di salme

Salvo quanto previsto dalle norme processuali penali, l'esumazione delle salme deve essere autorizzata dall'Autorità municipale territorialmente competente.

Articolo 295

Sorveglianza igienica

I cimiteri sono posti sotto la sorveglianza igienica degli Ufficiali Sanitari.

Articolo 296

Istituzione e soppressione di cimiteri

L'istituzione e la soppressione dei cimiteri deve essere autorizzata dal Ministero della Sanità, Veterinaria e Lavoro, a norma del regolamento di polizia mortuaria.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 297

Regolamenti generali di esecuzione

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro, sentito il Consiglio dei Ministri, ha facoltà di emanare regolamenti generali di esecuzione del presente Codice.

Articolo 298

Regolamenti locali d'igiene e sanità

Le Amministrazioni Municipali possono adottare un regolamento locale d'igiene e sanità, approvato dal Consiglio Municipale su parere dell'Ufficiale Sanitario.

Articolo 299

Regolamenti locali di polizia veterinaria

Le Amministrazioni Municipali possono adottare un regolamento locale di polizia veterinaria, approvato dal Consiglio municipale su parere del Veterinario Distrettuale.

Articolo 300

Approvazione tutoria

I regolamenti locali d'igiene, sanità e polizia veterinaria sono subordinati all'approvazione del Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Articolo 301

Contravvenzioni ai regolamenti

I regolamenti generali e locali di cui ai precedenti articoli possono prevedere pene contravvenzionali di entità non superiore a 500 Sh.So.

Articolo 302

Ricorsi

Contro i provvedimenti amministrativi adottati in materia sanitaria dalle Autorità governative o sanitarie regionali, distrettuali e municipali è sempre ammesso ricorso, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 303

Abrogazione

E' abrogata ogni norma contraria od incompatibile con quello del presente Codice.

-----O-----